

P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, M. Miletto  
N. Sarti, S. Solimano, G. Speciale, E. Tavilla

# Tempi del diritto

Età medievale, moderna, contemporanea

*Coordinamento a cura di*

Elio Tavilla

TERZA EDIZIONE



**Giappichelli**

## PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE

---

Molta acqua è passata sotto i ponti da quel giugno del 2016, quando licenziammo la prima edizione dei *Tempi del diritto*. E anche se restano intatte le motivazioni che ne solleccitarono il progetto e la sua realizzazione, non possiamo negare di trovarci di fronte a qualcosa che, dopo sei anni, non avremmo minimamente immaginato. E non ci riferiamo soltanto all'inaspettato successo riscontrato in questi anni, ma anche ai problemi che stanno emergendo nella progettazione dei nuovi ordinamenti didattici per i futuri giuristi, per i quali l'apertura ai cosiddetti "nuovi saperi" sembra assumere la fisionomia di una preparazione professionale e *à la carte* in cui ridurre al minimo la dimensione autenticamente formativa del sapere giuridico.

Eppure, lo sappiamo per diretta esperienza, quando correttamente e motivatamente affrontata, la storia del diritto appassiona gli studenti con una intensità che non si spiegherebbe se si trattasse soltanto di trasferire contenuti di un passato più o meno remoto che poco o nulla hanno a che fare con la scottante problematicità del presente. Sin dal primo anno, i nostri studenti comprendono o intuiscono il potenziale enorme che la storia giuridica ha nell'affinare gli strumenti di interpretazione dell'attualità, come si trattasse di una chiave che, se ben costruita e pazientemente maneggiata, sia in grado di aprire non soltanto la porta che ci sta davanti, ma anche quelle a venire e, pertanto, rendendo chiaro ai nostri ragazzi che la porta attraverso cui si chiede di accedere non è una e non è neanche unica la chiave che la può aprire, ma tante quanto sono le entrate di cui si scopre man mano l'esistenza – ma a una condizione: che la visione sia dinamica, critica e, se si vuole, persino spregiudicata.

Questo aspetto è sempre stato ben chiaro agli Autori, che proprio per questo hanno sempre pensato che un libro di testo 'plurale' avesse il pregio di illustrare *in action* la pluralità di sguardi a cui i fenomeni storico-giuridici potessero essere sottoposti. Detto questo, ai medesimi Autori non è mai sfuggita neppure la fatale provvisorietà di un prodotto sottoposto alla prova degli studenti e dei loro docenti. Ed è proprio per questo che la presente terza edizione ha cercato di proporre in forma modificata (in certi casi si può parlare di vera e propria riscrittura) gli otto capitoli della prima e della seconda edizione e, inoltre, ha aggiunto un intenso capitolo sul diritto e sul processo penale moderno, che finora era stato sacrificato sull'altare della sintesi. Pertanto, del tutto inedito rispetto alle precedenti due edizioni è il capitolo VIII, che si deve alla penna di Marco

Miletti, uno studioso di vaglia che ha accettato di salire sul nostro convoglio in corsa con le stesse premesse di ingaggio già messe in chiaro sei anni fa: identiche sono la stima e l'amicizia reciproche che da tempo immemorabile lo legano agli altri Autori e identica l'esigenza da tempo avvertita di un rinnovato approccio didattico.

Per fare spazio a un nono capitolo occorre però 'limare' gli altri otto, per evitare che il volume assumesse una dimensione eccessiva rispetto ai crediti formativi normalmente assegnati alla storia del diritto. Tale operazione di relativo 'dimagrimento' è stata condotta non soltanto mediante tagli e riscritture, ma soprattutto eliminando il paragrafo finale di carattere monografico che chiudeva ciascuno dei capitoli presenti nelle prime due edizioni.

Si è poi voluto inserire sin da subito un nuovo indice dei nomi, che va considerato uno strumento di consultazione rapida da usare in sinergia con l'indice sommario per l'individuazione di temi e contenuti. L'indice dei nomi è stato affidato alla cura del Dott. Alessandro Agrì, che ringraziamo.

Un ulteriore ringraziamento va indirizzato a Giuliano Giappichelli, che, sopportando con pazienza la volubilità e i ritardi degli Autori, ha tenacemente voluto questa nuova edizione.

Ma il grazie più sentito va ai colleghi che ci hanno finora dato fiducia adottando questo libro di testo: la nostra speranza è di avere almeno in parte recepito quanto criticamente (e opportunamente) rilevato in questi anni di adozione.

Agli studenti, infine, l'ultima parola: starà a loro dire se e in che misura le pagine che seguono li avranno aiutati a individuare e a recepire la dimensione storica del diritto – che è poi quanto dire: la sua più autentica essenza.

settembre 2022

*gli Autori*

## PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE

---

Travolti dall'inaspettato successo di questo volume, che ancor oggi – malgrado l'evidenza – stentano a definire “manuale”, gli Autori si sono trovati nella necessità di doverne licenziare in tempi brevi una seconda edizione.

D'accordo con l'Editore, si è ritenuto opportuno non procedere ad una semplice ristampa, prima di tutto per emendare il testo da refusi e da qualche errore, poi anche per riformulare l'indice sommario, ma soprattutto per aggiungervi un indice dei nomi, che si deve alla pazienza del dott. Matteo Marcattili, che ringraziamo.

Così come vogliamo ringraziare i tanti colleghi che hanno dato fiducia a questo volume, adottandolo come testo di studio per gli esami di Storia del diritto medievale e moderno nei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza.

Un grazie cordiale va rivolto anche ai nostri studenti, che non ci hanno fatto mancare segnali di gradimento, insieme a suggerimenti e critiche. Di queste ultime, in particolare, abbiamo preso nota: ci saranno senz'altro di valido ausilio quando maturerà il tempo di lavorare a una terza edizione più ricca e ragionata.

agosto 2018

*gli Autori*



## PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE

---

Questo volume è in primo luogo il frutto della lunga frequentazione dei sette autori segnalati in epigrafe. Autori che da anni, oltre che dall'amicizia e dalla stima reciproche, sono legati da progetti scientifici comuni e che, come docenti, condividono le gioie e i dolori di una disciplina a giorni alterni esaltata come indispensabile nella formazione del giurista o denigrata come zavorra in un percorso di studi che si vorrebbe più 'dinamico' e professionalizzante. La storia del diritto ha sempre sofferto di una cronica carenza di manuali: non perché ne siano mancati, soprattutto in questi ultimi decenni, alcuni anche di elevatissima qualità, ma perché in effetti ogni tentativo di racchiudere in un unico volume un arco cronologico troppo ampio (dalla caduta dell'Impero romano al secondo dopoguerra) sembrava essere destinato al velleitarismo e all'insuccesso, oppure perché la vastità delle aree tematiche e delle prospettive interpretative poneva problemi, se non proprio insuperabili, certamente di difficile approccio.

Per gli autori qui riuniti la didattica è considerata un momento essenziale del proprio lavoro, non soltanto per l'impegno che essa richiede, ma anche e forse soprattutto perché risulta il luogo d'elezione in cui i risultati della ricerca propria e di quella altrui attinta dalle letture devono misurarsi con le esigenze oggettive della trasmissione del sapere, con quelle soggettive delle capacità personali, con quelle complesse e sofferte dell'interazione con i più giovani, specialmente quando incontrati al primo anno dei loro studi universitari. L'insoddisfazione per la manualistica oggi disponibile non è affatto legata a un giudizio di inadeguatezza dei Maestri e dei Colleghi che l'hanno prodotta, bensì piuttosto agli interrogativi e ai dubbi che il corpo a corpo con gli studenti, anno dopo anno, impone ad ognuno di noi.

La possibilità di scrivere insieme, in forma 'collettiva', uno strumento didattico rivolto ai nostri studenti si è definita nel tempo come una sfida, un divertimento, una scommessa. L'amicizia e la stima che gli autori nutrivano l'uno nei confronti dell'altro sono nel frattempo maturate, hanno assunto i tratti marcati della consapevolezza reciproca dei propri orientamenti e propensioni, o più semplicemente dei propri gusti, non sempre riconducibili ad una coerente visione d'insieme alla quale, dobbiamo confessarlo, abbiamo subito rinunciato. Non si tratta, a nostro avviso, di una carenza o di una contraddizione; abbiamo invece la presunzione di ritenerla una ricchezza, un'opportunità, in primo luogo per noi, certamente, ma soprattutto per gli studenti.

Negli otto quadri (capitoli) cronologicamente disposti, dall'alto medioevo al Novecento, i giovani lettori non soltanto acquisiranno quelle conoscenze che si ritengono basilari per la comprensione del disegno della storia giuridica europea e di quella italiana in particolare, ma dovranno anche misurarsi con idee, interpretazioni, prospettive assai differenti l'una dall'altra, ognuna delle quali corrispondenti alla personalità scientifica e anche agli orientamenti culturali di ciascuno degli autori: a significare principalmente che la storia non è un affresco sempre omogeneo; un affresco che, oltre ad essere frastagliato per via delle vicende umane, risente fatalmente dello sguardo di chi ne propone la sintesi, nel sottolineare certi aspetti e nel relegarne altri sullo sfondo, o persino nell'ometterli – nel coniugare, insomma, i necessari elementi conoscitivi da trasmettere con la propria personale creatività saggistica che ogni autore, in fin dei conti, finisce sempre col proporre. Di questo gli studenti dovranno essere consapevoli. Ed è in quest'ottica, in particolare, che assume senso l'ultimo paragrafo (evidenziato in neretto) di ciascuno dei capitoli: una sorta di piccolo saggio 'monografico', che ha consentito ad ognuno degli autori di proporre una sua lettura, sintetica ma libera da vincoli cronologici, di un istituto o di un fenomeno giuridico tipico dell'epoca considerata.

Il libro, insomma, sembra proporsi con la cadenza propria di un manuale, ma non è un manuale. È piuttosto il banco di prova di quello che a nostro avviso deve essere una didattica ritagliata sui tempi che viviamo: molteplicità degli sguardi; primi piani o panoramiche nelle scene decisive; zoom e sfocati nei momenti di svolta; monologhi o passaggi corali quando la trama lo richieda. La disomogeneità, più che il segno di un'insufficienza, è invece uno degli obiettivi programmati e, persino, fortemente voluti.

Otto capitoli per sette autori: si tratta stavolta di uno degli esiti non programmati, e neppure voluto. È fin troppo facile ipotizzare che in origine gli autori dovessero essere otto: otto capitoli per otto autori. Ma così non è stato; e anche questo, alla fine, ha contribuito a interrogarci più a fondo su quello che stavamo facendo, sul suo significato oggettivo, sulle nostre soggettive manchevolezze.

Francamente, e forse persino con una punta di ingenuità, crediamo che l'impresa, in realtà neppure tanto titanica, sia valsa la pena. Almeno per chi l'ha portata a termine. Resta ora la prova dei fatti, la verifica degli studenti e con gli studenti. Che è quello che conta davvero.

giugno 2016

*gli Autori*

# I

## LE RADICI PROFONDE D'EUROPA

---

di *Elio Tavilla*

SOMMARIO: 1. La fine del mondo antico. – 2. La compilazione giustiniana. – 3. I diritti germanici. – 4. Consuetudini e mondo signorile: a) premesse; b) il feudo; c) la signoria fondiaria e territoriale. – 5. Chiesa e Impero: a) la Chiesa come istituzione giuridica; b) la rinascita dell'Impero; c) egemonia signorile e riforma della Chiesa. – 6. La cultura giuridica altomedievale: a) la sopravvivenza dei testi giustiniani; b) le arti liberali; c) giudici e notai. – 7. Verso un diritto universale.

### 1. *La fine del mondo antico*

La tradizionale partizione scolastica vorrebbe che la fine dell'età antica e, quindi, l'inizio dell'età medievale coincida con il 476 dopo Cristo, anno in cui l'imperatore Flavio Romolo Augusto, detto l'*Augustolo*, fu deposto dal generale 'barbaro' (cioè di origini germaniche) Odoacre. Con questa data si ebbe il definitivo tramonto del glorioso impero romano, almeno nella parte occidentale dell'Europa, perché in quella orientale l'impero fu destinato a durare per quasi altri mille anni. In realtà, questo evento deve essere ridimensionato nella sua portata almeno per due ordini di motivi. Il primo è che da più di un secolo il centro operativo (militare, politico, economico) dell'impero si era andato spostando decisamente verso est: fu la svolta voluta da Costantino, il primo imperatore cristiano, che nella prima metà del sec. IV non soltanto aveva provveduto ad articolare il comando dell'impero in due grandi aree, quella occidentale e quella orientale, ma aveva avviato anche la costruzione di una nuova capitale nel sito che era stato della città di Bisanzio, sul Bosforo, e che sarà ribattezzata con il nome di Costantinopoli, una città che nel giro di qualche decennio diverrà un centro nevralgico di primaria importanza. Il secondo motivo è che la deposizione di un imperatore da parte di generali germanici non era un fatto inedito e quindi i contemporanei non lo percepirono come un evento di reale e definitiva rottura; del resto, fu lo stesso Odoacre a inviare le insegne imperiali a Costantinopoli in segno di formale deferenza, gesto al quale l'imperatore d'Oriente Zenone rispose conferendo a Odoacre il titolo nobile di *patritius*. Non una frat-



tura, quindi, ma piuttosto un'emergenza come altre succedutesi in quegli anni, a cui però non seguirà più, come fino ad allora, l'ascesa di un nuovo imperatore a Roma, bensì una fase in cui i territori occidentali verranno governati dall'amministrazione della capitale 'romana' d'Oriente: Costantinopoli, appunto.

Il lungo periodo di instabilità che si aprì in Occidente dopo la deposizione dell'ultimo imperatore romano fece da contraltare all'inarrestabile ascesa politica ed economica di Costantinopoli. Fu soprattutto con l'imperatore Giustiniano che la capitale d'Oriente assurse a una centralità fino ad allora mai raggiunta. Lo stesso Giustiniano – che a breve ricorderemo per la sua attività legislativa<sup>1</sup> – fu il protagonista di una imponente strategia finalizzata alla ricomposizione dell'unità dell'impero romano, culminata con la guerra gotica (535-553), che oppose i Bizantini agli Ostrogoti, i quali si erano da tempo stabilizzati in Italia, creandovi un regno autonomo.

La vittoria delle truppe del generale Belisario riunì per qualche tempo le due aree dell'impero, e in particolare l'Italia, che Giustiniano governò con particolare cura. Il territorio peninsulare venne diviso in aree amministrative facenti tutte capo alla capitale Ravenna, situata al centro di un'area geo-politica denominata Esarcato. A Ravenna, direttamente collegata con Costantinopoli, su cui si esemplava l'organizzazione degli uffici e dei centri di comando, risiedeva il rappresentante diretto dell'imperatore, chiamato *esarca*, capo militare e politico dotato di una sua propria burocrazia, nonché titolare dell'ultima istanza della giustizia civile e penale. Il dominio bizantino italiano era suddiviso in varie circoscrizioni, a capo dei quali i duchi, nominati dall'esarca, ne replicavano in sede locale i poteri, con specifici compiti relativi all'*Exercitus Italiae* (l'esercito bizantino in Italia). Su un altro versante, ma sempre alle dipendenze dell'esarca, operava il prefetto d'Italia, con alti compiti fiscali e finanziari, a capo di due ampie circoscrizioni rette da due *vicarii*, a Roma e a Genova.

Si trattava quindi di un'organizzazione complessa e ben articolata, la cui efficienza, benché basata su una fitta schiera di funzionari ben formati, doveva comunque fare i conti con la complessità e la specificità dell'area italiana. Vi era Roma, l'antica capitale del glorioso impero, ormai preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e latifondista; ma Roma era anche la sede di un vescovo di grande prestigio, anche se ancora non dotato di autorità incontrastata (altri vescovi, come quello di Ravenna, godevano di piena autonomia rispetto a Roma), benché cominciasse ad assumere il ruolo di coordinatore di un vasto patrimonio fondiario nel centro e nel meridione della penisola. Vi era la Sicilia, postazione mediterranea di importanza suprema, che, in quanto organizzata nella forma specifica di un'unica circoscrizione denominata *thema*, era guidata da uno *stratega*, dotato di ampi poteri politici e militari, tali da configurare un rapporto diretto con Costantinopoli e svincolato da ogni subordinazione da Raven-

---

<sup>1</sup> Si veda il paragrafo successivo.

na. Vi era Venezia e il suo ducato, sorti come risposta e difesa alle occupazioni germaniche; vi era la vasta area del Capitanato d'Italia (Puglia, Lucania e Calabria), in seguito, dopo lo stanziamento dei Longobardi, organizzato anch'esso in *thema*; vi era, ancora, la c.d. Pentapoli (Romagna meridionale e Marche), area adriatica di importanza strategica e dotata anch'essa di una certa autonomia. Insomma, un territorio organizzato sì, ma nelle forme mutevoli che le condizioni politiche e militari del tempo consentivano. Si aggiunga la necessità che le autorità bizantine avevano di legare rapporti stabili e vantaggiosi con i vari potentati familiari locali, i cui esponenti più in vista (*boni homines*) si trovavano spesso ad assumere ruoli di guida a metà strada tra l'ufficio pubblico e la supremazia privata di tipo clientelare. E si ricordi infine la fitta trama di enti ecclesiastici che esercitavano forme di autorevolezza religiosa variamente coniugata con la titolarità di porzioni ampie di territorio messo a coltura.

Insomma, l'Italia bizantina, anche dopo la vittoria di Giustiniano sugli Ostrogoti, se pur poteva vantare una robusta struttura istituzionale sostenuta dall'Impero d'Oriente, restava comunque una realtà fragile e tutt'altro che uniforme; tanto più dopo il 568, quando la travolgente penetrazione dei Longobardi nel territorio peninsulare aprì una lunga fase di instabilità e di violenta mutazione.

Il medioevo era davvero iniziato.

## 2. La compilazione giustiniana

Non con le sole armi fu sostenuto l'impero di Giustiniano: un vasto e ambizioso progetto legislativo diede vita, tra il 529 e i 534, ad una delle raccolte normative più importanti ed influenti nella storia dell'umanità.

Al tempo di cui parliamo le fonti giuridiche prodotte dalla civiltà romana si erano ormai trasformate radicalmente. Al tradizionale patrimonio delle consuetudini (*mores*), della dottrina dei giuristi più autorevoli (*responsa*) nonché delle deliberazioni del senato (*senatusconsulta*), in seguito ad un'evoluzione politica che aveva registrato la progressiva concentrazione del potere legislativo e giudiziario nelle mani del *princeps* e dei suoi uffici, si erano affiancati e poi sostituiti i *rescripta*, pronunce elaborate dai funzionari centrali in risposta a singole questioni o controversie che finivano però poi per avere valore anche per casi consimili, e le *constitutiones*, leggi generali autonomamente scaturite dalla insindacabile volontà imperiale.

Tale processo portò all'iniziativa di raccogliere il frutto dell'attività legislativa, e questo ancor prima del grande progetto giustiniano. Il più importante fu senz'altro il Codice teodosiano, promulgato da Teodosio II nel 438, il quale, nel raccogliere le costituzioni emanate dall'epoca di Costantino in poi, si poneva sulla scia di analoghe raccolte non ufficiali precedenti, quali il Codice gregoriano e il Codice ermogeniano, risalenti alla fine del III secolo.

La codificazione teodosiana venne superata dalla più ampia opera legislativa

di Giustiniano, messa in cantiere quando la parte occidentale dell'impero era fuori controllo. I lavori vennero guidati dal giurista Triboniano, a cui fu dato il compito di selezionare in un corpo unitario la grande massa di materiale normativo e giurisprudenziale allora in vigore. Il fulcro dell'intera operazione si concentrò su due obiettivi principali di sistemazione, uno riguardante le costituzioni imperiali (le c.d. *leges*) e l'altro la preziosa elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell'età classica (i c.d. *iura*).

Ed ecco quindi nel 529 una prima versione del *Codex*, a cui seguì una seconda edizione, quella definitiva, promulgata nel 534, che in 12 libri raccoglie, con integrazioni e adattamenti, più di millecinquecento costituzioni dall'età di Adriano (sec. II) agli anni dello stesso Giustiniano, disciplinanti un'ampia varietà di materie: diritto ecclesiastico (libro I), privato (libri II-VIII), penale (libro IX), pubblico, amministrativo e fiscale (libri X-XI).

Nel 533 è la volta dei 50 libri dei *Digesta* (o *Pandectae*), in cui si selezionano quasi diecimila frammenti di giuristi romani, tra i quali spiccano i nomi di Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo, fioriti tra il II e il III secolo. In questa monumentale opera si registra una massiccia preponderanza del diritto privato (proprietà e diritti reali; obbligazioni e contratti; famiglia; successioni), anche se non manca il diritto criminale, concentrato nei libri 47 e 48, che a causa delle terribili pene previste vennero conosciuti con il nome di *libri terribiles*. Quella del *Digestum* è certamente la raccolta più importante: è grazie a Giustiniano e a Triboniano che la sapienza giuridica romana si è potuta tramandare, pur se con tagli ed evidenti manipolazioni, sino a noi; è soprattutto grazie al ricchissimo materiale lì depositato che la cultura giuridica europea continentale ha potuto costruire una sua riconoscibile, pur se tutt'altro che monocorde, identità.

Coerente con le finalità del progetto complessivo, nel 533 vennero pubblicate le *Institutiones*, una sintesi dello scibile giuridico articolata in soli quattro libri sull'esempio di un'analogo opera didattica composta dal giurista Gaio. L'obiettivo era quello di fornire uno strumento agile e completo per la formazione dei giovani giuristi nelle scuole dell'impero sulla scorta di un chiaro schema tripartito: *res, personae, actiones*.

Più tardi si accumularono ulteriori *constitutiones* che, promulgate in epoca successiva alle raccolte ufficiali, saranno poi riunite alla morte di Giustiniano, avvenuta nel 565, in una collezione di *Novellae constitutiones*, che completeranno l'imponente produzione normativa dell'imperatore bizantino, complessivamente passata alla storia con la denominazione di *Corpus iuris civilis*.

Va messo in evidenza che se per un verso, come abbiamo detto, l'opera di Giustiniano e Triboniano ha dato nuova vitalità alla grande giurisprudenza romana dell'età classica e anzi ne ha determinato l'imperitura memoria, per l'altro i vari imperatori dell'età post-classica, soprattutto di quelli che, da Costantino a Giustiniano, hanno fatto del cristianesimo la religione ufficiale dello Stato, hanno prodotto una legislazione destinata ad incidere e anzi ad alterare profondamente alcuni valori dominanti della cultura romana classica e, di conseguenza,

alcune non secondarie discipline giuridiche: si pensi alle inedite sfumature introdotte nella patria potestà, destinata a perdere progressivamente i tratti del rigorismo dell'antico *pater familias* per stemperarsi in una *pietas* dai connotati, se non affettivi, quanto meno protettivi; si pensi alla considerazione della dignità della donna, sia nel ruolo di coniuge (il matrimonio è anche legame sacramentale) che di quello di figlia (equiparata al fratello maschio nella successione legittima); si pensi ancora alle molteplici norme che, pur ribadendo l'istituto irrinunciabile della schiavitù, ne attutivano il rigore, facilitando ad esempio la manumissione.

Il divieto di ricorrere ad altre fonti normative e l'obbligo di attenersi ad un'interpretazione meramente letterale contribuivano ad esaltare il carattere maiestatico e vincolante dell'intera opera, che in un primo momento ebbe il solo Impero d'Oriente come territorio di applicazione. Ma ben presto, proprio per consolidare l'espansione territoriale seguita all'esito positivo della guerra gotico-bizantina, Giustiniano predispose l'estensione dell'ambito di vigenza del *Corpus* anche alla parte occidentale dell'impero, che – giova ricordarlo – si limitava solo al territorio che i bizantini avevano strappato agli Ostrogoti, vale a dire la penisola italiana. Il provvedimento con cui si dispose questa estensione fu la celebre *pragmatica sanctio* del 14 agosto 554, che l'imperatore bizantino dichiara di avere promulgato *pro petitione Vigili*, «su richiesta di Vigilio», il vescovo di Roma del tempo, che, in tal modo, legittimava la legislazione giustiniana, la quale a sua volta finiva per legittimare quella che diverrà la massima autorità religiosa nell'impero occidentale. La *prammatica* non soltanto dava vigenza al *Corpus*, ma provvedeva anche a cassare la legislazione gotica pregressa, a reintegrare i proprietari nei possedimenti usurpati, a riordinare e a unificare tributi, giustizia e amministrazione.

Nessun'altra legislazione bizantina ebbe la medesima importanza nella parte occidentale dell'impero, con qualche eccezione per il meridione d'Italia, dove i rapporti con Bisanzio restarono vivi a lungo. È in questa area che si registra qualche influenza di raccolte normative successive a Giustiniano: si pensi a quel sunto di leggi tratte dalle varie parti del *Corpus iuris civilis* che fu la c.d. *Ecloga* di Leone III l'Isaurico (740); o ai *Basilici*, una raccolta di leggi imperiali volute da Basilio il Macedone e da Leone VI il Saggio negli anni '80 del IX secolo; al *Nomos Rhodion Nautikós*, una collezione di norme marittime risalente IX secolo; al *Prochiron legum*, una selezione di leggi bizantine realizzata da un privato, probabilmente in Calabria, tra il X e l'XI secolo.

Ma mentre una parte del Sud d'Italia continuerà a conservare elementi significativi di cultura giuridica bizantina, il resto della penisola verrà profondamente scossa dall'avvento di un popolo in armi: nella primavera del 568 i Longobardi, penetrando dal Friuli, prendevano velocemente possesso della tormentata Italia.

### 3. I diritti germanici

I Longobardi erano solo uno dei tanti popoli germanici che nel VI secolo si stanziarono stabilmente in ampie aree di quello che un tempo, in Europa, era stato l'impero romano. Ancora oggi, molte regioni o Stati europei conservano la denominazione originata da quelle etnie c.d. 'barbare' che vi si insediarono: la Sassonia dai Sassoni, la Baviera dai Bavari, la Borgogna dai Burgundi, l'Andalusia dai Vandali, la Francia dai Franchi, gli Angli in Inghilterra, la Lombardia dai Longobardi, solo per fare qualche esempio.

Pur nelle loro identità distintive, questi popoli manifestavano tutti alcuni tratti comuni, i più rilevanti dei quali erano il nomadismo, la propensione militare e alla conquista, l'assenza di una cultura scritta. Queste peculiarità indicavano una radicale distanza dalla civiltà romana, soprattutto per quanto riguarda la dimensione giuridica: al contrario di quella che era stata l'attitudine dei latini e ora dei bizantini, i popoli germanici si reggevano su un patrimonio di consuetudini orali che era considerato, al pari di altri specifici connotati tradizionali (lingua, credenze, riti), un fattore di identità etnica essenziale. Questo spiega perché tali popoli considerassero innaturale individuare l'ambito di vigenza delle regole sulla base del territorio di stanziamento (principio di territorialità del diritto), quando invece era l'appartenenza al gruppo a definire l'adesione alle proprie usanze, comprese quelle di valenza giuridica (principio di personalità del diritto). Tale aspetto era pienamente coerente con la natura nomadica di quei popoli che, per così dire, portavano con sé, nei loro spostamenti, il bagaglio di credenze e di usi identitari da trasmettere, oralmente, di generazione in generazione. Ogni etnia aveva le sue consuetudini e la convivenza (pacifica o meno che fosse) tra popoli diversi non era capace di modificare questo assunto di fondo, tranne che per lo spontaneo fenomeno della reciproca contaminazione.

Quanto ai contenuti delle consuetudini di tali popoli, anche in questo caso possiamo dire che, le singole specificità non impediscono di individuare, se non proprio istituti giuridici comuni, almeno dei valori di fondo condivisi, tali da caratterizzare in una certa omogenea direzione le regole tradizionali. Colpiscono con maggiore evidenza quei valori e quelle regole che appaiono in palese contrasto con la sensibilità giuridica romana.

In primo luogo, va sottolineata la rilevanza giuridica del gruppo piuttosto che del singolo; il gruppo è definito non soltanto dal nucleo familiare allargato, discendente da un antenato comune, ma anche da tutta una serie di relazioni di affinità, tutele e 'amicizie' tali da costituire un coeso *clan*<sup>2</sup>. Il singolo, quando emerge con identità giuridica definita, è l'uomo libero e atto al combattimento; quin-

---

<sup>2</sup> Il termine, oggi usato per indicare una cerchia esclusiva di persone dipendenti da un capo influente, è originario della cultura gaelica (*clann*) e indica appunto la famiglia allargata secondo una linea unitaria di discendenza.

di non il bambino, non l'anziano, né tanto meno la donna o lo schiavo. Non esiste una dimensione pubblicistica dello Stato, quanto piuttosto una gestione collettiva delle decisioni più importanti attraverso l'assemblea degli uomini in armi.

Da notare poi l'assenza di istituti volti a legittimare la titolarità esclusiva di un bene, specialmente se tale bene è la terra: la titolarità si manifesta piuttosto nell'uso e nel godimento del gruppo. Di conseguenza, al singolo non era data la possibilità di disporre in via esclusiva del bene, neppure al momento della morte attraverso un atto analogo a quello che per i romani era il testamento, quanto piuttosto era ammessa la sola successione legittima, considerata come meccanismo naturale di passaggio dei beni all'interno del nucleo familiare.

Coerentemente all'assenza di una dimensione giuridica pubblicistica, anche la sfera penale mostrava segni di profonda discontinuità col mondo romano e bizantino. Le offese legittimavano la reazione dell'offeso, attraverso lo strumento arcaico della vendetta, la quale poteva assumere – e in effetti spesso assumeva – valenza collettiva, coinvolgendo la famiglia o il gruppo di appartenenza della vittima in una ritorsione contro la famiglia o il gruppo dell'offensore: era la *faida* (*fehida* in tedesco antico), termine ancor oggi conservato per indicare la guerra tra bande criminali. Le forme rituali della vendetta erano quelle della *ordalia*, il “giudizio di Dio”, nella convinzione che la divinità avrebbe consentito l'individuazione certa del colpevole e dell'innocente; essa poteva consistere in prove di dolore o di resistenza, ma più spesso assumeva la modalità tipica del combattimento a due, il *duello*, che così tanta fortuna ebbe nella cultura e nell'antropologia europea ben oltre il medioevo. Gli inconvenienti di tali pratiche – implicanti notevole spargimento di sangue e durature inimicizie – suggerirono l'adozione di strumenti differenti di risoluzione delle controversie, tra i quali il più comunemente diffuso ed efficace fu quello della composizione pecuniaria, il pagamento di un certo valore in denaro o in beni a carico dell'offensore e a favore della vittima o della sua famiglia.

Ora, tutti quei popoli di matrice germanica che arrivano a stabilirsi durevolmente in un territorio finiscono per dotarsi di un testo giuridico scritto nel quale raccogliere il contenuto delle proprie consuetudini. Questo passaggio è decisivo perché:

a) consente di superare la fluidità orale del proprio patrimonio consuetudinario, a cui fornire, mediante la forma scritta, le qualità della (relativa) certezza e della (relativa) organicità;

b) produce o accelera l'integrazione con le altre culture presenti nel territorio di stanziamento o di conquista, in particolare di quella di matrice latina, che, attraverso la mediazione ecclesiastica, è la sola capace di veicolare contenuti dotati di una certa complessità;

c) consolida un processo di gerarchizzazione del potere e di esaltazione della regalità, la quale, pur non perdendo completamente il carattere della mera guida militare, assume progressivamente il ruolo di garante dell'osservanza delle regole e dei suoi meccanismi di applicazione.

In questa sede ci limiteremo a citare tre esempi di legislazione scritta adottata da sovrani germanici tra il VI e il VII secolo.

Il primo è notevole perché, nella sua singolarità, costituisce un'eccezione al generalizzato fenomeno della trasposizione in forma scritta delle consuetudini tradizionali. Si tratta della *Lex Romana Wisogothorum*, conosciuta anche come *Breviarium Alaricianum*, promulgato nel 506 dal re Alarico II. Essa segue di qualche decennio una raccolta di norme visigotiche adottata dal padre Eurico nella seconda metà del V secolo. Ma, al contrario di quest'ultima, il nuovo testo promulgato da Alarico – il quale era ormai al comando di un vasto regno tra la Francia sud-occidentale e la penisola iberica – non aveva come obiettivo la semplice trasposizione delle usanze del popolo, bensì quella di dotare la nuova entità territoriale di norme più vicine alla sensibilità latina con cui si era entrati definitivamente in contatto, dotando altresì la sovranità di contenuti più robusti: la *Lex romana* era composta per la maggior parte di *leges* tratte dal Codice Teodosiano e di *iura* estratti dalle opere dei giuristi romani Paolo e Gaio, con un risultato di grande raffinatezza giuridica, che si dovette senz'altro alla collaborazione della gerarchia ecclesiastica ma che non riuscì a superare del tutto l'attaccamento dei Visigoti al proprio patrimonio di usanze.

Il secondo esempio, anch'esso di grande rilievo, è il *Pactus Legis Salicae*, che vide la luce negli ultimi anni del re Clodoveo (primo decennio del sec. VI), il grande sovrano dei Franchi Sali che si convertì al cattolicesimo e che dotò il suo popolo di un ampio territorio, a cavallo tra Paesi Bassi, Francia settentrionale e Germania centro-orientale. Mentre il termine «legge» va interpretato nel modo consueto per i germani, nel senso cioè di norma di matrice consuetudinaria e non di autoritativa e autonoma manifestazione di volontà sovrana, il termine “patto” evoca l'accordo dell'assemblea popolare circa la corretta trasfusione nella lingua latina degli originari contenuti della legge salica, di cui il re Clodoveo si fa garante. In quel testo normativo troviamo i principali contenuti tra quelli già ricordati parlando in generale delle consuetudini germaniche: la successione legittima appare come la sola conosciuta, secondo una linea di trasmissione che sembra privilegiare la linea materna, circostanza che però non impedisce l'esclusione della donna dai diritti ereditari sulla terra; ampio ricorso alle composizioni pecuniarie per evitare le faide a seguito di quelli che vengono considerati i delitti più gravi (omicidio, lesioni, stupro, furto di bestiame; non sono invece contemplate le turbative del possesso immobiliare); consegna del reo all'offeso o ai suoi familiari nel caso di mancato pagamento della composizione pecuniaria prevista.

Infine, il terzo esempio coinvolge direttamente e in prima battuta la penisola italiana, la quale, a partire dal 568, era stata interessata dall'invasione del popolo longobardo, capeggiato dal re Alboino († 572). Dopo una prima penetrazione da nord-est, dal Friuli in particolare, nel giro di qualche anno i Longobardi attuano una violenta opera di conquista e di spoliazione dei possedimenti latini e di quelli ecclesiastici. Fu il successore di Alboino, Clefi († 574), a spingersi a sud della pe-

nisola, sino a controllare, contendendolo a bizantini, un territorio di ampiezza senza precedenti. Ma i contrasti tra gli stessi capi militari longobardi, oltre a costare la vita allo stesso Clefi, diedero vita ad una fase di grave incertezza politica, caratterizzata dalla formazione di una trentina di ducati indipendenti tra loro. Il pericolo di una disgregazione durante gli anni dell'interregno venne infine sventato dalla decisione di riconoscere nuovamente un'autorità unitaria: obiettivo raggiunto nel 584 con l'incoronazione di Autari († 590), figlio di Clefi.

Da questo momento in poi è possibile individuare con maggiore chiarezza le coordinate del regno longobardo. Pur restando fermo il carattere militare della guida regia (il re era considerato un *primus inter pares* [primo tra pari], figura eminente ma non di dignità differente da quella dei capi militari che alla sua guida si sottoponevano), essa si veniva configurando come stabilmente ereditaria e, quel che più conta, dotata di un amplissimo patrimonio fondiario consistente nella metà delle sostanze stesse di cui i duchi si erano appropriati con le conquiste, patrimonio di cui però sarebbe eccessivo riconoscere una natura demaniale capace di superare il mero valore di sostanza privata del re. Allo stesso modo, è impossibile intravedere nell'organizzazione del potere longobardo i tratti statual-pubblicistici tipici dell'impero romano: il regno resta strutturato secondo modalità di coordinamento militare e di sfruttamento dei possedimenti controllati, anche se la presenza stabile di un *palatium* e di una *curtis regia* a Pavia consentono di individuare un processo di maturazione tale da mettere in secondo piano i tradizionali centri decisionali, quali l'assemblea (*gairéthinx*) degli uomini liberi (*arimanni*) e i nuclei familiari allargati (*faræ*), e di esaltare invece il ruolo dei fedeli del re (*gasindi*) e degli amministratori dei possedimenti regi (*actores*, *gastaldi*, *iudices*).

Una svolta viene registrata con il Regno di Rotari († 652), il quale non soltanto si adopera per una migliore articolazione dell'amministrazione regia nonché per un più efficace raccordo tra *palatium* e centri periferici, ma provvede alla messa per iscritto delle tradizionali consuetudini popolari. Il suo *Edictum*, promulgato nel 643 e composto di 388 capitoli, è probabilmente il frutto di una richiesta proveniente dall'aristocrazia longobarda che, implicata in un irreversibile processo di integrazione con la popolazione latina soggetta, intenderebbe in tal modo preservare le proprie leggi secondo quel principio di 'personalità' che le vorrebbe applicabili solo al popolo di appartenenza. Rotari, accogliendo tale richiesta, cioè quella di «ricercare e ricordare le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte», si pone l'obiettivo di «rinnovare», «correggere» ed «emendare» le consuetudini longobarde (*cawarfidæ* o *cawarfredæ*), eventualmente «aggiungendo» (in caso di lacune) o «sottraendo» (in caso di superfluità o eccessi).

Ma insieme a questo obiettivo, Rotari ne persegue e ne raggiunge anche un altro: il valore della regalità, la centralità del *rex* e del suo apparato di funzionari sono rafforzati dal ruolo di garanzia che al sovrano viene riconosciuto in vista della corretta trascrizione e dell'applicazione delle *cawarfidæ*, e vengono altresì sottolineate le prerogative che amplificano il ruolo di guida militare e di eccel-



lenza patrimoniale del re, soprattutto in vista del mantenimento della ‘pace pubblica’ e della repressione dei reati più pericolosi.

Nell’Editto, redatto in un latino capace di dare traslitterazione fonetica a termini giuridici trasmessi in una lingua orale, appaiono gli istituti consuetudinari tipici della tradizione longobarda, tra i quali vale la pena segnalare:

a) il *mundium*, potestà maschile sulla donna, esercitata dal padre prima e dal marito dopo il matrimonio;

b) l’uso di scambi patrimoniali in occasione delle nozze: il *faderfio* dal padre alla figlia, il *morgengabe* dal marito alla sposa;

c) il *launegild*, corrispettivo simbolico offerto dal beneficiario in occasione di una donazione (dovuto in quanto i longobardi non conoscono le concessioni a titolo gratuito, per le quali è comunque necessaria una qualche forma di controprestazione);

d) la *wadia* (o *guadia*), garanzia in forma di pegno offerta dal debitore sui propri beni;

e) il *gairethinx* (o più semplicemente *thinx*), che da originaria assemblea con valenza militare e politica assume la funzione di atto formale pubblico certificativo di importanti effetti giuridici, quali manumissioni di servi, adozioni, donazioni universali *mortis causa*, ecc.;

f) il processo giudiziario definito per via di duello o di giuramento;

g) i meccanismi di successione per esclusiva via legittima, senza alcuna forma di disposizione testamentaria;

h) la legittimazione della faida (*fhede*), ma anche la preferenza data alla soluzione della composizione pecuniaria, detta guidrigildo (*wergeld*), con una quota di spettanza del re in quanto garante del corretto funzionamento del meccanismo;

i) la qualificazione di alcuni gravi delitti capaci di incrinare la ‘pace’ tutelata dal sovrano (attentato al re, congiura, tradimento, sedizione, diserzione, uxoricidio, ecc.) come crimini di lesa maestà (*crimina leasae maiestatis*), puniti con la morte, senza alcuna possibilità di composizione privata.

Dopo qualche modesto intervento integrativo del re Grimoaldo nel 668, il più significativo intervento legislativo dopo quello di Rotari è rappresentato dalle 153 norme promulgate da re Liutprando durante il suo lungo regno (712-744). La decisa svolta politico-religiosa di questo sovrano portò ad abbandonare i residui dell’originario orientamento religioso del suo popolo – l’arianesimo<sup>3</sup> – e ad abbracciare con decisione la fede cattolica e quindi ergersi a difensore della Chiesa e del vescovo di Roma.

Nel prologo alle sue prime leggi del 713 si definisce principe cattolico («christianus ac catholicus princeps»), impegnato sì a tutelare il patrimonio giuridico tradizionale e l’editto di Rotari in particolare, ma soprattutto, sollecitato da un’i-

---

<sup>3</sup> Dottrina teologica elaborata tra il III e il IV secolo dal monaco Ario, che, in quanto negatrice della sostanza divina di Cristo, venne dichiarata eretica dal Concilio di Nicea del 325.

spirazione divina («divinitus ut credimus inspirati»), ad operare seguendo la *lex Dei* («ea que iuxta Dei legem nobis congrua paruerunt»), cassando o modificando le antiche norme o, anche, creandone di nuove («subtrahere et addere providemus»). Tra le novità che risentono maggiormente della conversione al cattolicesimo possiamo ricordare:

a) la manumissione del servo davanti all'altare (peraltro già prevista dall'imperatore Costantino);

b) il riconoscimento dell'asilo ecclesiastico<sup>4</sup>;

c) certi impedimenti matrimoniali di evidente derivazione canonica;

d) un migliore trattamento della condizione successoria delle figlie;

e) la valorizzazione del consenso della donna con l'accettazione dell'anello (*subharratio cum anulo*) in occasione della cerimonia matrimoniale;

f) la *donatio pro anima*, una sorta di lascito pio a favore di enti ecclesiastici che introduce nella cultura giuridica longobarda una prima, approssimativa forma di successione testamentaria.

A documentare un'avanzata fase di integrazione delle tradizioni giuridiche insistenti nel medesimo territorio, la latina e la longobarda, possono poi essere ricordati il valore finalmente dato alle prove testimoniali e il riferimento a una indistinta *consuetudo loci*, capace di superare i particolarismi. In tal senso, va dato il giusto risalto a una disposizione liutprandea dedicata ai notai (cap. 91, *de scribis*), la quale, nel prevedere la redazione della *cartula* secondo le forme negoziali latine o secondo quelle longobarde, consentiva anche ad una delle due parti di rinunciare alla propria 'legge' («de lege sua subdiscendere») in caso di contenzioso: una norma che dava plastica evidenza alla profondità di contatti giuridici tra le due civiltà.

Solo in un caso l'approdo a nuovi valori condivisi nel segno della cattolicità e degli usi latini sembrava impossibile: la risoluzione delle controversie secondo le antiche usanze germaniche dell'ordalia. In particolare, il duello emergeva come forma di giustizia irrinunciabile per gli ambienti dell'élite militare longobarda. Liutprando, pur esprimendo dubbio e perplessità («quia incerti sumus de iudicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere»<sup>5</sup>), deve prendere atto dell'impossibilità di vietare un istituto profondamente radicato nelle consuetudini del suo popolo («propter consuetudinem gentis nostrae Langobardorum legem ipsam vetare non possumus»<sup>6</sup>): agli strumenti processuali dell'accusa e della difesa era ancora preferita la valentia delle armi a cospetto della divinità.

---

<sup>4</sup>Diritto a cercare rifugio in luoghi protetti dall'immunità (cioè sottratti alla giurisdizione ordinaria), normalmente edifici di culto.

<sup>5</sup>Cap. 118: «perché non abbiamo fiducia sul giudizio di Dio e in molti casi abbiamo avuto notizia di sconfitte avvenute in combattimento ma senza alcuna giustizia».

<sup>6</sup>*Ibidem*: «a causa della consuetudine della nostra gente longobarda, ci è impossibile vietare quella legge [che permette il duello]».

#### 4. *Consuetudini e mondo signorile: a) premesse*

La civiltà altomedievale è fortemente segnata dalla consuetudine. I rapporti intersoggettivi, quando non sfociano in violenza, soggiacciono a regole che si sono formate e cristallizzate nel tempo e che la tradizione consolida e trasmette di generazione in generazione, secondo una linea di tendenza, anche se non uniforme, conservazione. Anche quando viene fissata nello scritto, la consuetudine non perde per questo la sua capacità plastica di esprimere il dato costante dei comportamenti sociali, delle credenze, dei rapporti di forza definiti dai fatti umani e dalla realtà naturale. E persino quando la sopraffazione sembra mettere in crisi l'equilibrio dei ruoli e delle gerarchie, o la brutalità irrompe per la conquista delle risorse disponibili, non per questo la consuetudine perde la sua essenza inerziale e anzi si adatta metabolizzando i cambiamenti traumatici e ridisegnando le strutture sociali. Sempre uguale a sé stessa e sempre in via di adattamento: in ciò consiste la sua vitalità.

Questo rilievo è confermato da quanto abbiamo detto sulle consuetudini etniche dei popoli germanici. Prima legate ai singoli popoli nei loro movimenti nomadici e di conquista, a volte subalterne a quelle dei vincitori, altre volte dominanti; in seguito sottoposte ad un processo di verifica e di trascrizione scritta, con l'assemblea e il re nella veste di garanti; infine tra loro contaminate, in un graduale ma irreversibile processo di integrazione legato alla convivenza dei popoli nei medesimi territori. Questo fenomeno, complesso e affascinante, è arricchito da ulteriori incroci, che pongono in relazione, e non raramente in conflitto, regole tradizionali legate a comunità etniche o ad appartenenze cettuali (consuetudini personali) con altre legate al singolo territorio e ai rapporti socioeconomici definitisi localmente (consuetudini territoriali): il risultato è spesso un'ulteriore miscelazione compiutasi progressivamente per prassi, anche attraverso l'ausilio di notai e di giudici, chiamati a dar forma al mutevole gioco degli interessi e dei conflitti<sup>7</sup>.

#### *b) il feudo*

Tra i tanti nuclei consuetudinari che si affermano nei secoli altomedievali ve ne è uno che emerge con singolare e duratura evidenza: parliamo del feudo e delle norme consuetudinarie che lo regolano. Il rapporto feudale si afferma all'interno delle comunità di combattenti franchi, al fine di disciplinare e 'codificare' le forme di supremazia e di obbedienza necessarie all'ordinato ed efficace sforzo bellico. In sostanza, davanti al capo di un gruppo di uomini in armi, primo tra tutti il re, viene formalizzato un atto di fedeltà implicante la piena collaborazione militare e l'assistenza nelle attività di comando e di giustizia. Tale fe-

---

<sup>7</sup> Si veda *infra*, § 6c.

deltà, giurata attraverso l'atto dell'omaggio, implica per il signore che l'ha ricevuta il dovere di provvedere a sua volta al 'mantenimento' di chi si è posto al suo servizio, una sorta di ricompensa, che poteva consistere – e in effetti assai spesso consisteva – nella spartizione del bottino di guerra. Il bene più ambito fu la terra, che il signore concedeva al fedele (vassallo) per consentirgli di trarre dalle relative rendite quanto necessario per il suo armamento e per un decoroso tenore di vita.

Proviamo a descrivere gli elementi costitutivi del feudo

Esso si configura come una relazione giuridica tra due soggetti, uno dei quali si assume essere di uno *status* superiore e l'altro di uno *status* inferiore. Il soggetto assunto come *superior* prende il nome di *dominus* (signore), l'*inferior* quello di *vassus* o *vassallus* (vassallo, il cui significato originario è quello di 'servitore'). Il legame vassallatico, cioè il rapporto feudale, si costituisce in base ad *homagium* (omaggio, farsi uomo altrui), l'atto con cui il vassallo giura *fidelitas* (fedeltà) al suo signore. L'atto di giuramento dell'omaggio poteva consistere, almeno negli ambienti dell'aristocrazia militare, in cerimonie particolarmente curate, in cui l'elemento simbolico della dedizione al *dominus* era rimarcato con gesti carichi di valenza drammatica (il vassallo, in ginocchio e a mani giunte, poneva il capo sotto la spada del signore, a significare piena dipendenza).

L'oggetto del giuramento in cui consisteva l'*homagium* era la *fidelitas*, un concetto dalle valenze semantiche e culturali assai ampie e che in buona sostanza, negli ambienti militari che lo avevano introiettato, era espressione del valore supremo dell'onore: non un mero sentimento morale, ma qualcosa di più profondo e coinvolgente, che forniva dignità all'uomo armato, il quale doveva nutrirsi come sostanza vitale. L'uomo libero e combattente è tale se uomo d'onore; senza onore, egli perde la sua stessa essenza umana. Questa sottolineatura dei rapporti tra *fidelitas* e onore serve per comprendere che il giuramento dell'omaggio non costituisce soltanto un rapporto giuridico, ma investe la stessa la credibilità e la dignità dell'uomo che lo presta; le sue conseguenze sono totalizzanti e il legame che ne nasce è persino più pregnante di quelli biologici della parentela.

Affrontiamo ora i contorni più propriamente giuridici della *fidelitas*.

La dottrina medievale dei secoli successivi, utilizzando un linguaggio tecnico, ha descritto la fedeltà come un impegno dal quale scaturiscono a carico del vassallo obblighi positivi di *facere* (fare) e obblighi negativi di *non facere* (non fare). Gli obblighi di *facere* possono essere raccolti entro due ampie categorie: *auxilium* (aiuto, soccorso) e *consilium* (parere, consiglio). Per *auxilium* si intende, tipicamente, l'obbligo del servizio militare a cavallo: il vassallo deve essere sempre pronto ad assistere il signore nelle sue spedizioni belliche e ad obbedire alla sua guida, ma anche ad impegnarsi alla sua liberazione in caso di prigionia, oppure contribuire economicamente in caso di riscatto (ma anche in caso di armamento del figlio del *dominus*). La prestazione dell'assistenza militare poteva anche, in certi casi, essere sostituita da un contributo economico (detto *scutagium*).

Con il termine *consilium* ci si riferisce invece ad un ampio spettro di attività di assistenza non militare: si va dai pareri espressi dai vassalli nelle corti giudiziarie nobili presiedute dal *dominus*, sino ai consigli forniti in occasione di provvedimenti normativi (in questi casi, ovviamente, si intende che il *dominus* rivesta un ruolo apicale: il re oppure un grande signore territoriale).

Gli obblighi di *non facere* sono altrettanto connessi alle pratiche di condotta militare e pertanto implicano il divieto di allearsi con il nemico o di operare in qualsiasi modo a danno del proprio signore. Più in generale, e comprensivamente, emerge l'ipotesi temibile – non rarissima – del tradimento, che integra la fattispecie tipica nell'ordinamento feudale della *fellonia*. Essa implica non soltanto la rottura irrimediabile del legame di fedeltà e, quindi, del rapporto giuridico feudale, ma anche, coerentemente a quanto detto a proposito dell'onore, un discredito incondizionato nei confronti di colui che si è reso 'fellone' (traditore).

A tal proposito va detto che, proprio per prevenire ambiguità nei rapporti tra signori e vassalli, si affermò la prassi del feudo c.d. "ligio", cioè del rapporto di fedeltà esclusivo nei confronti di un solo signore, proprio per evitare che il giuramento prestato a più *domini* potesse sfociare, in caso di discordia tra i medesimi, in inevitabili episodi di tradimento a danno dell'uno o dell'altro.

Il rapporto feudale è perfettamente costituito nel momento di prestazione del giuramento, visto che la cerimonia dell'omaggio comporta naturalmente l'accettazione da parte del signore della fedeltà del vassallo. Se l'*homagium* assume quindi, da solo, valore costitutivo del rapporto, ciò non vuol dire che in capo al *dominus*, in seguito al giuramento ricevuto, non si vengano a costituire alcuni obblighi a lui specifici. Pur senza voler necessariamente intravedere una sorta di controprestazione, certo è che il *dominus* è tenuto a fornire al suo vassallo protezione e mantenimento. Il signore, in quanto *superior*, riceve sì i servizi dal suo vassallo, ma deve proprio per questo porlo sotto la protezione dei suoi poteri, che sono poteri connessi alla forza militare, alla ricchezza fondiaria e al prestigio sociale.

Un aspetto specifico di questo generale obbligo di protezione sta nel mantenimento: il signore deve provvedere alle necessità dei suoi vassalli, in particolare alla sua dotazione militare, il cavallo in primo luogo<sup>8</sup>, ma anche armi e accessori di protezione. Inoltre, il vassallo deve essere messo in condizione di procurarsi una sua truppa e di esibire un certo decoro esteriore per sé e per i suoi familiari. A queste necessità si provvede normalmente con la spartizione del bottino di guerra o con l'attribuzione di cariche di prestigio. In ciò consiste il *beneficium*, ciò che il signore conferisce al suo vassallo a titolo di 'ricompensa' per la fedeltà ricevuta in giuramento. Ma in breve tempo il *beneficium* più ambito, perché considerato la forma di ricchezza più completa e quindi anche la fonte di mezzi di sostentamento e di prestigio, diviene la terra. Quando perciò il signore nella

---

<sup>8</sup> Il servizio a cavallo del 'cavaliere' era la modalità 'nobile' di partecipare alle missioni di guerra. Il resto della truppa era costituito, invece, da *pedites*, cioè da coloro che combattevano a piedi (per lo più contadini coscritti).

cerimonia complementare a quella dell'*homagium*, l'*investitura*, conferisce al suo vassallo il *beneficium* feudale, quest'ultimo finisce per consistere quasi sempre – e infine senza eccezione – in un appezzamento di terra più o meno ampio, più o meno abitato e ubertoso.

Sul beneficio-terra si concentrano molti aspetti problematici per lo storico del diritto che voglia ragionare al riparo delle categorie giuridiche esemplate su quelle del diritto romano. Il conferimento della terra al vassallo da parte signore a titolo di beneficio feudale non può essere configurato come una donazione (non vi è *animus donandi*, bensì piuttosto l'obbligo di provvedere al mantenimento del proprio protetto), né tanto meno una compravendita (manca il prezzo, né la fedeltà può essere qualificata come mercede); e inoltre, quel che più conta, non vi è nessun passaggio di proprietà, in quanto il *dominus* non perde del tutto la titolarità del bene conferito. Si potrebbe allora immaginare che il vassallo acquisisca una sorta di diritto reale su cosa altrui, una specie di usufrutto, ed in effetti questa analogia è stata spesso sfruttata per spiegare forme di titolarità concorrenti sullo stesso bene tra signore e vassallo. Ma il beneficio feudale è refrattario alla collocazione all'interno delle griglie offerte dai diritti reali. Vi è infatti, nella cultura giuridica romana ereditata da quella moderna, una *summa divisio* tra *dominium* e *imperium* vale a dire tra proprietà privata e potere pubblico. Il mondo feudale sembra negare questa netta distinzione: per meglio dire, non la riconosce perché non idonea alle forme di convivenza sociale e ai rapporti economici prodotti nell'alto medioevo.

Spieghiamo meglio. Il vassallo sulla terra ricevuta a titolo di beneficio non soltanto potrà compiere tutti quegli atti di godimento, di utilità e di sfruttamento economico tipicamente ammessi nell'ambito dei diritti reali su cosa altrui. Il vassallo sulla terra-beneficio si troverà legittimato ad esercitare anche poteri che il diritto romano ma anche la sensibilità giuridica moderna fanno rientrare nella sfera riservata agli organi pubblici. Questo fascio di poteri si caratterizza per il fatto di avere come destinatari non le cose insistenti sulla terra, ma i residenti nella terra medesima. È utile qui ricorrere ai termini di *iurisdictio* e *districtio*. Con il primo si indica il potere che il vassallo ha di dirimere le controversie sorte tra i residenti (con eccezione delle cause penali per i reati maggiori, riservati all'autorità superiore, tipicamente il sovrano), utilizzando l'assistenza di giudici, conoscitori delle consuetudini locali. Con il termine latino *districtio* (o con il germanico *bannum*) si contempla il potere coercitivo sui residenti, quale quello di imporre tributi, prestazioni lavorative e servizio militare.

La storiografia ha molto discusso sulla fonte legittimante di tali poteri per così dire pubblicistici (ma è qualifica che, come abbiamo già detto, risulta inappropriata nell'universo feudale, refrattario alla distinzione pubblico/privato). Da una visione tradizionale, che vedeva nell'*investitura* del beneficio-terra in capo al vassallo per opera del signore il titolo legittimante e costitutivo di *iurisdictio* e *districtio* – vale a dire una sorta di delega di poteri dal *superior* all'*inferior* –, oggi l'interpretazione prevalente insiste invece sulla forza spontanea della titolarità

signorile, che fa sì che colui che ha la disponibilità della terra sia anche titolare 'naturale', per la forza consuetudinaria accumulatasi in virtù delle forme stratificate di convivenza sociale, di poteri di giustizia e di comando sui residenti. Il vassallo, che è tale in rapporto al signore al quale ha giurato fedeltà, è a sua volta signore nei confronti dei residenti, sui quali comanda e sulle cui contese giudica. Insomma, il vassallo, in quanto signore feudale sui propri residenti, assume la signoria sui residenti in virtù della titolarità della terra e non di astratte e non documentate deleghe di poteri dall'alto verso il basso.

Questa più aggiornata interpretazione storiografica ha peraltro fatto piazza pulita anche di un'altra (superata anche se ancora assai radicata) interpretazione, che vorrebbe il sistema feudale funzionare come una sorta di piramide di poteri delegati dal centro apicale (il re) via via, attraverso una serie fitta e articolata di relazioni di fedeltà e di assegnazioni di terre, verso la periferia, sino a configurare uno 'stato feudale', cioè una compagine pubblicistica che, non avendo ancora elaborato le moderne strutture burocratiche di tipo gerarchico, abbia utilizzato l'istituto feudale come strumento di trasmissione di poteri dall'alto verso il basso. Una visione, questa, incompatibile con le ragioni di fondo del feudo, che fu prima di tutto relazione giuridica tra uomini, e poi di uomini tra loro e dei rispettivi patrimoni fondiari. Mai invece fu una forma di 'stato', né al contrario – come pure è stato detto – una forma di 'antistato'; si tratta in entrambi i casi di una deformata visione 'stato-centrica', che tenta di leggere gli ordinamenti del passato applicando ad essi gli istituti e la cultura giuridica del presente. Al contrario, se strutturazione di potere vuol essere individuata, essa si costruisce sull'appropriazione della terra (per legittimo trasferimento giuridico o per conquista militare), sull'esercizio dei poteri di utilità sui beni e di dominio sui residenti che quell'appropriazione comporta, sulla capacità di accumulare forza economica e militare sulla base dell'accumulazione compiuta. Anche i re, che sono al vertice del comando, fondano il loro potere non sulle astratte formule giuridiche o su assetti istituzionali predefiniti, bensì sull'ampiezza dei possedimenti fondiari, sulla numerosità delle truppe di cui si dispone, sull'abilità strategica esercitata nell'arte militare, sulla fortuna dei concreti esiti bellici. Il feudo nasce in tale contesto e struttura i legami di potere e di ricchezza secondo tali coordinate – non dall'alto verso il basso, né viceversa, ma piuttosto secondo uno schema reticolare che unisce soggetti e territori in vincoli reciproci riconosciuti dalla consuetudine (la consuetudine feudale, appunto).

Chiarito pertanto che la *iurisdictio* e la *districtio* dei vassalli sulle terre ricevute in beneficio non possono essere interpretate come poteri delegati dal signore-sovrano, quello che invece quest'ultimo deve effettivamente concedere al vassallo è l'*immunitas* (immunità), deve cioè astenersi dall'esercitare i propri, di poteri. In altre parole, quando il *dominus* concede il beneficio-terra 'congela', per così dire, la *iurisdictio* e la *districtio* che prima vi esercitava, e ciò al fine di consentire al suo vassallo di esercitare liberamente i suoi poteri, per evitare sovrapposizioni o interferenze.

Gli elementi costitutivi del rapporto feudale lo caratterizzano in termini di forte personalità: esso è personale, anzi 'personalissimo', in quanto la fiducia e la protezione vengono prestate dall'uno verso l'altro in funzione della specifica identità dei soggetti e della specialissima qualità del legame che intendono instaurare tra loro. Come rapporto giuridico personale, quindi, il feudo non è trasmissibile (ereditariamente) né trasferibile (per vendita o altro atto di cessione). Esso è permanente, impegna signore e vassallo per tutta la durata della loro esistenza in vita; viene meno solo al momento della morte di uno dei due soggetti. Se pensiamo al fortissimo senso dell'onore che alimenta le relazioni feudali questo dato non ci può stupire; così come non ci stupisce, ed anzi appare perfettamente coerente con quanto rilevato, che il tradimento sia l'unico fattore estintivo, al di fuori della morte, del rapporto feudale. Se la morte appare il fattore estintivo fisiologico, quello connesso con la *fellonia* è invece patologico e traumatico, perché recide alla radice il vincolo, rendendolo nullo, e pone il signore che, patendo il tradimento, ha ricevuto l'affronto, in uno stato di inestinguibile inimicizia con il suo ex-vassallo, che a quel punto diventa nemico e va colpito con la vendetta.

Quindi, in seguito a morte o a tradimento, il vincolo feudale si estingue. Che ne è a quel punto del beneficio? Se il vassallo muore, il beneficio ritorna nella disponibilità del *dominus* (si parla in questo caso di "devoluzione"), il quale potrà riprendere ad esercitare *iurisdictio* e *districtio*, fino ad allora sospesi in virtù dell'*immunitas*. Se è il signore a morire, il suo legittimo erede potrà decidere se rinnovare l'investitura ricevendo un nuovo giuramento dal medesimo vassallo; altrimenti il *beneficium* dovrà tornare nella disponibilità dell'erede del signore concedente defunto.

È facilmente comprensibile che l'elemento della patrimonialità insito nel beneficio-terra, la sua idoneità a costituire fonte di reddito e prestigio, abbiano indotto molti vassalli a richiedere al re singoli privilegi che superassero il divieto della trasmissibilità, al fine di poter dotare la propria discendenza di una ricchezza che, in tal modo, sarebbe divenuta la ricchezza non del singolo vassallo, ma dell'intero suo casato. Queste singole richieste e le relative singole concessioni portarono a un provvedimento normativo generale nell'877, anno in cui il sovrano franco Carlo il Calvo, nel capitolare di Quierzy-sur-Oise, dispose la trasmissibilità ereditaria a vantaggio dei vassalli maggiori, nel caso in cui essi fossero morti in battaglia. Questa prima breccia, limitata ma significativa, venne travolta dall'*Edictum de beneficiis*, con cui l'imperatore Corrado II, detto il Salico, nel 1037, in occasione dell'assedio di Milano, decise di accordare una generale e illimitata trasmissibilità per tutti i suoi feudatari.

Da questo momento in poi, si può dire che, malgrado non sia venuta meno la sua natura personale, si fa spazio con sempre maggiore forza il carattere patrimoniale del feudo, il cui elemento "reale" – il bene 'terra' – diviene ora oggetto di particolare attenzione e produrrà una progressiva, ma decisa torsione dei contenuti originari delle consuetudini feudali, prima attente soprattutto al dato



della *fidelitas*, ora impegnate a fornire adeguata tutela al *beneficium* e a definire le regole della trasmissione ereditaria. In particolare, si affermerà la modalità di trasmissione ereditaria *more Francorum* (secondo l'uso dei Franchi), con cui il feudo era trasmesso integralmente al solo figlio maschio primogenito. Tale prassi – prevalente su quella *more Langobardorum* (secondo l'uso dei Longobardi, che invece prevedeva la divisione del feudo in parti uguali tra tutti i figli maschi) – portò nei secoli successivi all'elaborazione di specifici istituti successori modellati sulle esigenze delle grandi casate nobili che sul patrimonio feudale-fondario poggiavano non soltanto prestigio e ricchezza, ma anche autonomo potere politico. Da questo punto di vista assunse particolare rilevanza l'istituto successorio del fedecommesso, in origine concepito come una specifica disposizione di ultima volontà che obbligava l'erede a conservare il bene ricevuto a titolo ereditario e a consegnarlo, a tempo debito, ad altra persona. Adattando questo istituto di diritto romano alle regole di trasmissione ereditaria *more Francorum*, il fedecommesso diventò lo strumento successorio più usato dalla nobiltà per vincolare il patrimonio feudale al primogenito che lo prendeva in consegna con l'obbligo di conservarlo integro e quindi, alla sua morte, a devolverlo al suo erede, secondo una linea di “primogenitura” permanente. In tal modo, il primo disponente evitava al suo casato il fatale impoverimento che sarebbe certamente conseguito se l'erede avesse provveduto alle sue necessità economiche ricorrendo all'alienazione del bene feudale, che grazie al fedecommesso risultava invece vincolato in modo permanente (salvo richiesta di deroga e relativa dispensa concessa dal sovrano per casi specifici e documentati). Tali meccanismi, ovviamente, penalizzavano i fratelli minori e le sorelle in generale: ai primi si poteva provvedere con delle piccole rendite (si parla in questo caso di “appannaggio”), oppure favorendo la carriera militare o ecclesiastica; alle donne veniva invece accantonata una parte del patrimonio a titolo di dote in vista delle future nozze. I glossatori daranno un contributo decisivo alla configurazione dell'istituto feudale entro le maglie d'inquadramento offerte dal diritto romano. Un giudice milanese, Oberto dall'Orto, fu il primo a dare una prima stesura scritta delle consuetudini feudali, poi rielaborata dalla dottrina dei maestri del XII secolo. Tra questi, il glossatore Pillio da Medicina ha avuto un'importanza particolare<sup>9</sup>: da un'affermazione dello stesso Oberto, quella secondo la quale il *beneficium* sarebbe stato parificabile al *dominium* romanistico e quindi ai fini della tutela giudiziale si sarebbe potuto avanzare un'*actio utilis* (azione utile), Pillio giungeva ad immaginare il beneficio stesso come un *dominium utile* (dominio utile), un tipo di ‘proprietà feudale’ assimilabile a quella romana. Se quindi la terra avuta in concessione si qualificava come *dominium utile* (dominio utile), bisognava ammettere che presso il signore fosse presente un altro tipo di *dominium*, che Pillio qualificò come *dominium directum* (dominio diretto), una sorta di nuda proprietà

---

<sup>9</sup> Su Pillio, si veda *infra*, cap. II, §§ 4, 5a, 9a, 9c e 10b.

che comunque lo teneva ancora legato alla terra che aveva dato in concessione feudale e della quale poteva tornare a disporre pienamente in caso di devoluzione (ad es., per l'interruzione della linea successoria maschile del vassallo).

Lo sviluppo dell'istituto feudale nei termini di una progressiva valorizzazione del dato patrimoniale portò, ovviamente, anche al tramonto di quei valori autenticamente militari, per cui, dell'antico onore, restavano più che altro le fastose vestigia degli appariscenti stili di vita. Per quanto in età moderna il feudo perdesse quasi interamente le caratteristiche originarie, esso si perpetuò in una molteplicità di forme e anzi diede vita ad un'élite cetuale – l'aristocrazia feudale – che divenne classe dirigente con l'affermarsi delle monarchie 'nazionali' (soprattutto in Francia e in Spagna).

### c) la signoria fondiaria e territoriale

Un altro ambiente fortemente produttivo di usi, destinato a recepire molti degli schemi giuridici affermatosi nel mondo feudale, è quello della signoria fondiaria. Con questa espressione intendiamo quel fascio di poteri che si radica su un soggetto a partire dalle esigenze e dalla strutturazione di un determinato sistema produttivo, affermatosi nei secoli dell'alto medioevo: quello dell'azienda curtense.

La *curtis*, da considerarsi quale evoluzione dell'antica *villa* romana, era l'unità abitativa principale del titolare della stessa (signore o *dominus*), a cui erano direttamente collegate, in una relazione di stretta contiguità fisico-spaziale, un territorio coltivabile, di variabile estensione. La *curtis*, intesa quindi come unità abitativa centrale ed area agraria connessa, era definita *pars dominica* («parte signorile»), in quanto direttamente posta sotto il controllo del signore che vi risiedeva, ed era resa produttiva principalmente attraverso l'opera di servi, soggetti privi di piena personalità giuridica. A questa porzione di territorio va aggiunto il *massaricum*, definito anche *pars massaricia* (o *pars tributaria*, perché soggetta a 'tributi'), che prendeva la denominazione dalla circostanza di essere divisa in varie unità rurali (*mansi*), non necessariamente confinanti tra loro e con la *curtis* da cui dipendono; tali unità, anch'esse di pertinenza del signore, erano affidate alla cura di coltivatori, liberi o semi-liberi, che si appropriavano solo di una parte del prodotto, mentre il resto andava consegnato al *dominus*. Restava invece 'libero' l'uso dei pascoli e dei boschi insiti nella riserva domenicale. I coltivatori del *massaricum*, oltre a una quota importante del prodotto del *mansus*, erano inoltre tenuti a una significativa quantità di lavoro da impiegare presso la *curtis* e la *pars massaricia*, come sostegno al lavoro dei servi; in questo caso però l'intero prodotto era di spettanza del signore.

In tale micro-contesto economico e produttivo emerge spontaneo il ruolo del *dominus* quale definitore di conflitti: il signore assume quindi il compito di difendere la pace interna al territorio curtense attraverso l'applicazione delle regole vigenti *in loco* e quelle tipiche dei gruppi appartenenti a certe etnie. A tali re-

gole se ne aggiungono altre, quelle derivanti dai rapporti specifici intercorrenti tra il *dominus* e i residenti impegnati in prestazioni economiche a suo favore (si parla in questo caso di *iustitia dominica*, giustizia esercitata dal signore). Gli eventuali agenti che operano in quei medesimi luoghi per assistere il signore nell'amministrazione delle terre, oltre alla mera gestione economica e organizzativa, sono destinati ad essere coinvolti nella risoluzione delle controversie, cioè nell'amministrazione della giustizia per conto del signore: non per nulla in certa documentazione emerge una sostanziale identificazione tra il termine *actor* (colui che amministra per conto del signore) e quello di *iudex* (cioè colui che amministrando per conto del signore si trova a dover risolvere le contese e quindi ad applicare le regole vigenti a livello territoriale e personale).

A queste forme di amministrazione della giustizia (*iurisdictio*) sorte in via spontanea dalle medesime condizioni di vita economica, senza alcuna forma di riconoscimento o di incarico proveniente da autorità pubbliche, si aggiunge la potestà dei *domini* di esprimere atti di 'comando' (*districtio*) rivolti ai residenti: ingiunzioni di prestazioni straordinarie, definizione di tributi connessi all'uso di specifiche attrezzature o aree di pertinenza signorile (mulini, fiumi, ecc.), chiamata alle armi in vista di conflitti.

Tale fascio di prerogative in capo al *dominus* emerge in quanto idoneo nel suo complesso ad assicurare quella 'protezione' e quella 'pace' che per i residenti è condizione primaria per un'adeguata sussistenza. La durezza delle condizioni di vita, legata alla difficoltà di procacciarsi i mezzi di sostentamento, esaltano con sempre maggiore forza i poteri direttivi del signore e, specularmente, i fattori di soggezione dei residenti: anche dei residenti nel *massaricium*, che pure sono nati 'liberi', al contrario dei servi operanti nella *curtis* signorile, ma che a questi ultimi via via finiscono per essere assimilati a causa di analoghe limitazioni definitesi *de facto*. Si parla quindi di uomini 'dipendenti', i quali, pur potendo vantare lo *status* di libero, sono sottoposti ad una fortissima restrizione di movimento e di autonomia capacità di scelta, tale da parificarli sostanzialmente ai servi.

Si tratta evidentemente di una dinamica di 'schiacciamento' delle qualificazioni personali che esalta il rapporto 'verticale' tra il titolare della terra e coloro che in quella terra vi abitano in stato di soggezione. La società rurale altomedievale, insomma, viene sottoposta a un processo graduale, ma deciso, di stratificazione giuridica, con il risultato di ridurre il numero dei soggetti effettivamente 'liberi' e di incrementare quello dei subordinati. Le gerarchie si strutturano in una rete complessa di rapporti giuridici in cui appare decisivo il ruolo assunto in vista della capacità di assicurare 'pace' (contro la violenza altrui) e 'protezione' (per soddisfare i bisogni primari della vita). In quest'ottica, è comprensibile che la gerarchizzazione delle relazioni giuridiche si articoli verticalmente non solo all'interno delle singole unità produttive (signore e suoi dipendenti, liberi o servi che siano), ma anche nel rapporto che tra queste unità si costituisce: in altre parole, i titolari di territori resi produttivi dai residenti/dipendenti tendono a replicare nelle loro relazioni reciproche lo schema del superiore capace di assicu-

rare tutela (perché dotato di un più ampio patrimonio fondiario e di una più numerosa massa di dipendenti) e dell'inferiore (perché dotato di un più ristretto patrimonio fondiario e di una meno nutrita massa di residenti). Emerge, insomma, una gerarchia tra signori fondiari, tra alcuni più 'ricchi' e più 'potenti' che possono assicurare tutela e protezione ad altri meno 'ricchi' e meno 'potenti'.

Tra i signori più ricchi e potenti se ne staglia qualcuno che capace di esercitare forme concrete di supremazia, legata alla vastità del patrimonio e alla numerosità dei residenti al suo servizio, tali da estendere il suo predominio su un'area assai ampia di territorio: si parla in questo caso di signoria territoriale. Il signore territoriale è colui che è titolare di vasti possedimenti fondiari, su cui esercita direttamente *iurisdictio* e *districtio*, ma che è riconosciuto anche come colui che è capace di assicurare pace e protezione ai signori fondiari più piccoli bisognevoli di qualche forma di assistenza in caso di conflitto con altri concorrenti. Signori territoriali furono, ad esempio, i da Canossa, una famiglia dotata di un ricco patrimonio fondiario in Toscana e in Emilia, a cui era riconosciuto il potere di giudicare o di emettere direttive su tutti quei signori fondiari di minor entità e potenza che insistevano sulla medesima area. Ma signori territoriali furono anche uomini di chiesa o enti ecclesiastici: si pensi all'Abbazia di Nonantola, che poteva vantare vasti possedimenti in area padana, sui quali esercitava poteri signorili nelle forme e nelle modalità che abbiamo accennato e che, nella sua qualità di ricco e potente signore fondiario, era riconosciuto anche come signore territoriale da altri signori fondiari della medesima area. Quindi il signore territoriale è signore fondiario sono in una parte dell'area regionale di influenza; sul resto del territorio non partecipa al processo produttivo, ma esercita e coordina attività connesse alla difesa, alla protezione e alla giustizia, garantendo la pace con gli altri signori laici ed ecclesiastici e con le comunità libere.

Tutta questa fitta rete di relazioni era regolata da consuetudini, le quali nascevano e si consolidavano sulla base delle modalità produttive assestatesi nel tempo in certi determinati luoghi e tra determinate categorie di persone (ad es., le quote di prodotto dovute dai residenti al signore, il tipo e la quantità di servizi prestati dai primi al secondo, ecc.). Non meraviglia che tali consuetudini si integrarono ben presto con quelle di matrice feudale. Queste ultime, sorte, come detto, in ambienti e con finalità essenzialmente militari, si prestarono molto bene a dare configurazione giuridica a rapporti fattuali nati dal mondo produttivo delle signorie fondiarie, dove, come si è visto, gli *status* si andavano polarizzando tra la figura del *dominus* e quella dei subordinati semiliberi o servi. Non ci sorprende pertanto trovare nelle fonti documentarie (contratti, concessioni, messa per iscritto di consuetudini locali, ecc.) il termine *vassalli* usato per indicare una subordinazione dei residenti/contadini coloratasi delle tinte della 'fedeltà' feudale, a volte emergenti con chiarezza dalla prestazione di atti giurati di soggezione personale. Questo processo, anch'esso caratterizzato dalla spontaneità, è stato infine incoraggiato dalla circostanza che alcuni dei signori fondiari

di maggior peso, tali da qualificarsi come territoriali, avevano ottenuto e avrebbero ottenuto in seguito la qualifica feudale di conte (soprattutto con i Franchi) o di duca. Ed ecco quindi che la primazia del signore, già di fatto esercitante certi poteri sui suoi residenti, trovava piena copertura giuridica nel complesso delle consuetudini feudali che nel frattempo si andavano assestando, anche grazie ad alcuni qualificati interventi sovrani.

Uno sviluppo assai complesso e tutt'altro che omogeneo, che finì comunque per coinvolgere la quasi totalità dei territori dell'Europa continentale, almeno fino a quando nuove modalità produttive e differenti regole di convivenza si posero in controtendenza e persino in conflitto con le gerarchie prodotte dal mondo militare e rurale.

### 5. Chiesa e impero: a) la Chiesa come istituzione giuridica

Dopo una lunga fase di persecuzioni e di vita clandestina, il cristianesimo ottiene dalle autorità imperiali romane un primo riconoscimento a metà del sec. III sino a giungere, nel giro di poco più di un secolo, a divenire la religione ufficiale dell'Impero. Anticipato da alcuni provvedimenti di Gallieno del 260, Costantino emanava nel 313 il famoso editto di Milano con cui si concedeva ai cristiani libertà di culto. Ma sarebbe stato Teodosio I, prima con l'editto di Tessalonica, promulgato nel 380 insieme agli altri due augusti Graziano e Valentiniano II, e poi con una serie di decreti emessi tra il 390 e il 391 per vietare i riti pagani, ad elevare il cristianesimo a religione ufficiale dell'Impero. Era l'avvio di una stagione di alleanza e persino di compenetrazione tra potere politico e religione destinata a caratterizzare in modo originale l'Europa.

Tale riconoscimento rafforzava ed anzi esaltava le potenzialità organizzative che le prime comunità cristiane avevano espresso come elemento di coesione e di disciplina. Gli Atti degli Apostoli documentano con chiarezza l'importanza dell'assemblea in vista della definizione dei ruoli di guida e di raccordo sul territorio (elezione dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi), ma anche come strumento per la gestione dei beni in comune e per l'esercizio dei doveri di solidarietà. Precocemente e con altrettanta chiarezza, queste prime strutture organizzative assunsero caratteri gerarchici, tali da prefigurare la manifestazione di vere e proprie istituzioni. Furono soprattutto i vescovi ad emergere come autorità locali dotate di una sorta di rappresentanza sui fedeli-residenti dei territori di competenza, capaci persino di fungere da interlocutori credibili e rispettabili quando alcune zone dell'Impero dovranno affrontare, sempre più spesso, la pressione conquistatrice delle popolazioni germaniche.

La religiosità cristiana, benché riconosciuta ufficialmente dall'Impero, rappresentò un elemento potenzialmente conflittuale con la cultura giuridica romana e più in generale europea. Certi contenuti strettamente connessi con i valori evangelici – come l'indissolubilità del matrimonio, la gratuità del prestito, il ri-

fiuto della vendetta e soprattutto l'esaltazione della dignità umana al di là delle connotazioni sessuali, personali, cetuali ed etniche – si ponevano in rotta di collisione con convinzioni millenarie consolidate in consuetudini popolari e norme sovrane.

Malgrado ciò, la legislazione imperiale, da Teodosio II a Giustiniano, finì col recepire progressivamente una parte rilevante di quei valori, declinandoli opportunamente all'interno di una differenziata scala di principi e di gerarchie che non scardinassero gli assi portanti dell'autorità imperiale. A quei pochi esempi già fatti di assorbimento della sensibilità cristiana nella legislazione giustiniana, qui basti aggiungere un esempio di come, al contrario, tale assorbimento subì una battuta d'arresto: ci riferiamo al divorzio, istituto palesemente contrastante con l'essenza sacramentale del matrimonio cristiano, ma che Giustiniano volle conservare nelle sue leggi, pur riducendone drasticamente i requisiti legittimanti.

Vi è poi da sottolineare che sia il Codice teodosiano sia, in maniera assai massiccia, il *Codex* giustiniano avevano codificato una normativa specifica per gli uomini e le istituzioni della Chiesa, considerati entrambi tasselli dell'apparato di 'governo' imperiale e, come tali, meritevoli di godere di specifici privilegi. In particolare, veniva concesso il *privilegium fori* per gli ecclesiastici, i quali, in deroga al giudizio ordinario, potevano essere giudicati direttamente dai loro vescovi. Altro istituto di particolare rilievo è l'*episcopalis audientia*, una sorta di conciliazione in forma privata che il vescovo poteva esperire per specifiche questioni o a tutela di soggetti meritevoli di protezione (vedove, minori, poveri). Tale prerogativa, che nell'Impero d'Oriente aveva un significato chiaro di supplenza, nelle disastrose città dell'Europa occidentale, spesso sfortunate di collegamento con le istituzioni centrali, assumeva la fisionomia di un potere giurisdizionale effettivo, riconosciuto e persino sollecitato dalla popolazione locale.

Il ruolo degli uomini di Chiesa, dei vescovi in particolare, giunge ad assumere nell'Europa occidentale un altissimo profilo. Chiamati a fungere da guide spirituali ma anche da autorità di riferimento per la città e per le aree rurali collegate, appare naturale che essi, quando investiti nei fatti di poteri civili, risultino appartenenti alle famiglie di maggior rilievo, quelle che possono vantare possedimenti fondiari e alleanze con i potentati locali. Ne consegue che quelle prerogative sanzionate dalle norme di Teodosio e di Giustiniano assumano il valore di una legittimazione implicita di più ampie ed estese funzioni.

È un profilo, questo, dai contorni molto complessi e che andrebbe circostanziato zona per zona. Basti qui ricordare la tradizione italiana (e non solo italiana) di identificare come santo protettore della città proprio un vescovo (Sant'Abbondio a Como, San Siro a Pavia, San Geminiano a Modena, San Petronio a Bologna, ecc.), che tra tarda antichità e prima età medievale si è assunto il ruolo di difensore e di rappresentante dei residenti, magari con l'aiuto di qualche miracolo...

Il prestigio e il ruolo assunto dai vescovi nell'Europa occidentale non ha impedito e anzi ha persino favorito l'invadenza del potere laico su aspetti ed esponenti del mondo religioso. L'intervento imperiale nella vita della Chiesa d'Orien-

te, e dove possibile anche in quella d'Occidente, era perfettamente compatibile, ed anzi richiesto dal ruolo riconosciuto all'imperatore bizantino di capo dell'organizzazione ecclesiastica e di guida religiosa (si tratta del c.d. "cesaropapismo"). Culmine drammatico di tale invadenza fu la campagna iconoclasta con cui l'imperatore bizantino Leone III l'Isaurico, nell'VIII secolo, avversò accanitamente l'uso delle immagini religiose: un contrasto tra Chiesa orientale e Chiesa occidentale che porterà nel 1054 al c.d. "grande scisma" tra cattolici ortodossi e cattolici romani mai più, nonostante alcuni vani tentativi di riavvicinamento, ricomposto.

L'ingerenza del potere politico laico muterà natura, senza per questo perdere di pervasività, con l'avvento del regno e poi dell'impero franco, che, rivendicando per sé la veste di *defensor Ecclesiae*, si riterrà legittimato a ricorrere a un ampio spettro di poteri relativi alla nomina di vescovi e prelati, al funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche, all'amministrazione dei relativi beni. Di tale fenomeno e dei relativi risvolti avremo modo di dire qualcosa più avanti<sup>10</sup>.

Per ora basti dire che il vescovo di Roma, la carica religiosa più prestigiosa in Occidente, fu precocemente impegnato a tentare di fissare confini sufficientemente chiari tra potere laico e potere religioso. Una risalente tradizione mai smentita, infatti, vuole che sia stato già Gelasio I, pontefice romano dell'ultimo decennio del V secolo, a indirizzare all'imperatore d'Oriente Anastasio I un testo in cui l'*auctoritas* della Chiesa veniva affiancata a quella dell'Impero, definendone gli ambiti di rispettiva autonomia – in contrasto col "cesaropapismo" bizantino – e anzi riconoscendo alla prima un primato poggiato sul diretto rapporto con la Divinità:

Due sono infatti i poteri, o augusto imperatore, con cui questo mondo è principalmente retto; la sacra autorità dei pontefici e la potestà regale. Tra i due, l'importanza dei sacerdoti è più grande, in quanto essi dovranno rendere ragione al tribunale divino anche degli stessi reggitori d'uomini<sup>11</sup>.

Si tratta della prima, ufficiale affermazione di separatezza tra religione e potere politico che caratterizzerà la civiltà europea. Su tale separatezza verrà costruito un imponente edificio che, grazie a una sorta di vocazione giuridica, farà della Chiesa una plurisecolare istituzione produttiva di diritto.

Un primo, essenziale presupposto di tale vocazione appare comune con le al-

---

<sup>10</sup> Cfr. *infra*, in questo stesso paragrafo, alla lettera c).

<sup>11</sup> «Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacratas pontificum, et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem» (*Gelasii Papae ad Anastasium Augustum*, epistola 12, in *Epistolae Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a s. Hilario usque ad Pelagium*, ed. Andreas Thiel, Georg Olms Verlag, New York 1974, p. 350-351). La lettera è databile al 494.

tre religioni monoteiste, la ebraica e la musulmana, segnate anch'esse dal Libro (Bibbia, Corano) come strumento della rivelazione divina. Da esso, attraverso un'opportuna opera di interpretazione, si traggono i principi teologici della fede e le norme comportamentali a cui i fedeli debbono attenersi. Il Libro, indiscutibile e definitivo in quanto mezzo di comunicazione tra Dio e il suo popolo, va letto e 'usato' mediante una coerente e cauta tecnica di lettura che risolva dubbi e sani le contraddizioni, che, così come gli eventuali errori, non possono che essere apparenti. Per la tradizione cristiana in particolare, risulta di importanza fondamentale il contributo dato dai padri della Chiesa (San Girolamo, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio primi tra tutti), i quali hanno trasmesso alle generazioni future una prima e autorevole interpretazione della Parola di Dio. Quindi, riassumendo:

- a) attitudine all'attività interpretativa in rapporto a un testo assunto come irrevocabile e privo di contraddizioni;
- b) attitudine di quel testo in tal modo interpretato ad assumere valore normativo in rapporto al comportamento dei fedeli e dei medesimi ecclesiastici.

Altro fattore di estremo rilievo è quello relativo ai concili ecumenici, le assemblee plenarie di tutti i vescovi della cristianità (ad es., Nicea 325, Costantinopoli 381, Efeso 431, Calcedonia 451), o ai sinodi locali, le assemblee di aree regionali, che con le loro delibere (canoni) erano chiamati ad risolvere problemi di natura teologica e organizzativa: i *canones* assunsero subito a fonte primaria della Chiesa e le relative violazioni implicarono la messa al bando dei disobbedienti attraverso lo strumento delle scomuniche (*excommunicationes*).

Ancora: il fenomeno monastico – molto diverso in Occidente rispetto a quello orientale, che pure ne era stato il precursore – promosse la produzione e la codificazione di *regulae* di convivenza dal marcato valore normativo all'interno della comunità. Si pensi al caso capitale della *regula* con cui nel 534 il monaco Benedetto da Norcia normò il funzionamento dell'abbazia di Cassino, da lui fondata nel 529. La "regola benedettina" divenne ben presto il corpo di norme a cui si ispirarono altre abbazie sorte un po' dappertutto in Europa e contribuì a caratterizzare tali comunità monastiche, al di là dei pregnanti aspetti di condotta religiosa (esaltante la virtù della "obbedienza"), con un profilo organizzativo gerarchico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sussistenza dei medesimi monaci e di assistenza dei bisognosi.

Proprio in ambiente monastico benedettino prese corpo un'ulteriore fonte degna di essere menzionata in un corso di storia della cultura giuridica. Si parla dei "libri penitenziali" (*libri poenitentiales*), quei testi che si preoccuparono di associare ai peccati le relative penitenze da irrogare come espiazione, con una logica 'tariffaria' che legava l'onerosità del castigo non soltanto alla 'oggettiva' gravità della trasgressione, ma anche alla 'soggettiva' intenzionalità di colui che se ne era reso responsabile. Particolarmente degno di nota è il penitenziale di San Colombano, il monaco irlandese che nel secondo decennio del VII secolo



fondò l'abbazia di Bobbio (nell'appennino piacentino), destinata a diventare, insieme a quelle di Nonantola (nel modenese) e di Santa Giulia (a Brescia) una delle più potenti nell'area padana.

Alle interpretazioni della Bibbia ad opera dei Padri della Chiesa, ai canoni conciliari e sinodali, alle regole monastiche e ai libri penitenziali, *last but not least*, vanno aggiunte le *epistulae* (missive, lettere) dei pontefici. Da sempre il vescovo di Roma comunicava con la periferia utilizzando una solerte schiera di ecclesiastici-funzionari, i quali, dotati di competenze teologiche e giuridiche, erano capaci di confezionare autorevoli risposte ai più svariati quesiti provenienti dagli ecclesiastici di ogni latitudine. Il lavoro della cancelleria apostolica farà un salto di qualità allorché Gregorio I, il monaco benedettino divenuto papa tra il 590 al 604 (durante i difficili anni della penetrazione longobarda in Italia), provvide a formalizzare in un *registrum* le oltre 800 *epistulae* che costituirono il primo *corpus* di testi pontifici dotati di implicito valore normativo: le missive gregoriane, infatti, dettavano la condotta richiesta dal postulante sulla base di uno o più passi delle Sacre Scritture estrapolati e trattati come norme vincolanti; né mancavano alcuni riferimenti al diritto romano. Dopo Gregorio, la produzione normativa dei pontefici si estese e, oltre la forma epistolare (*epistulae decretales*), assunsero altre forme più o meno codificate (*constitutiones, edicta, decreta, ecc.*).

Pertanto, insieme alle fonti di “diritto divino” che costituivano il materiale più proprio della Chiesa come comunità religiosa (la Rivelazione, la tradizione ecclesiale, il diritto naturale inteso come ordine della Creazione), si vennero a moltiplicare per quantità e qualità le fonti di “diritto umano” della Chiesa come istituzione: è il primo, grande deposito di un diritto canonico destinato ad una illustre, ininterrotta storia.

### *b) la rinascita dell'Impero*

Uno degli eventi più mitizzati e ancor oggi indicati come uno dei fondamenti costitutivi della civiltà europea è senz'altro l'incoronazione di Carlo Magno quale imperatore del Sacro Romano Impero, avvenuta a Roma la notte di Natale dell'Ottocento sotto gli auspici – e la regia – del pontefice Leone III. Per poter valutare meglio la portata storica di questo evento e i suoi effetti sul diritto e sulle istituzioni del tempo, occorre fare un passo indietro.

Il sovrano di cui parliamo, Carlo (742-814), è il discendente di un altro Carlo, detto “Martello”, colui che aveva posto fine alla dinastia dei Merovingi – a cui apparteneva Clodoveo, il primo re cattolico dei Franchi Salii<sup>12</sup> – per inaugurarne una nuova, quella dei Carolingi. Questa nuova dinastia si caratterizzò non soltanto per una potente espansione territoriale a danno di altri regni barbarici (nella Francia meridionale, in Germania, in Italia), ma anche per avere interpretato il

---

<sup>12</sup> Cfr. *supra*, § 3.

tradizionale ruolo di comando tipico dei popoli germanici a forte vocazione militare secondo nuove modalità, alcune delle quali direttamente derivate dalla struttura feudale del regno carolingio ed altre mutuata dal modello romano.

Quest'ultimo aspetto, pur importante, è stato in passato oltremodo valorizzato dalla storiografia, sino a delineare una sorta di autentica rinascita dell'Impero d'Occidente, qualificato dalla risalente fede cattolica che i Franchi avevano abbracciato sin dal sec. VI, nonché da un impianto organizzativo e politico-amministrativo che utilizzava i legami vassallatici per fare dei capi militari (*comites*, conti) i titolari di poteri delegati dal sovrano in sede decentrata.

Questa visione è stata negli ultimi anni oggetto di una radicale revisione. La *Renovatio Imperii*, la rinascita dell'Impero, pur coincidente con un evento storico realmente accaduto – l'incoronazione dell'Ottocento –, è più che altro il frutto di una forzata interpretazione compiuta dalla Chiesa, la quale, attraverso i suoi tipici strumenti alternativi alla forza militare – la cultura, la scrittura, l'autorevolezza religiosa –, era interessata ad assumere il ruolo di continuatrice dell'Impero romano in Occidente e di suprema rappresentante della volontà di Dio in terra. Il re dei Franchi Carlo, detto "Magno", era stato incoraggiato ad intraprendere l'invasione dell'Italia e a sconfiggere i malfidati Longobardi proprio dalla Chiesa, che nei Carolingi, come in passato nei Merovingi, vedevano i *defensores* capaci, con l'autorevolezza delle armi, di porsi al servizio dell'autorevolezza del Pontefice nell'Europa occidentale. La *Renovatio Imperii* fu, in questo senso, una vera e propria invenzione 'mediatica' della Chiesa, da annunciare ai contemporanei e da tramandare ai posteri.

In realtà, il Regno di Carlo Magno, a cui pure vanno riconosciute le qualità di grandissimo sovrano, non si disfece mai interamente dei tratti tipici dei regni militari di tradizione germanica. I *comites*, che sui territori ricevuti in feudo esercitavano poteri ampi di comando e di giustizia, manifestavano costantemente un'autonomia difficilmente compatibile con un'idea gerarchica del potere statale e informavano piuttosto i loro rapporti col sovrano sulla base delle convenienze e dei concreti rapporti di forza. Ciò è dimostrato non soltanto dall'autonomia di cui si è detto, che in certi casi poteva sfociare in forme larvate o aperte di ribellione, ma anche dall'uso costante che il sovrano faceva dei *missi dominici* (letteralmente "messi del signore", emissari regi), incaricati di specifiche mansioni e inviati nei territori decentrati per attuare le direttive del re, non sempre recepite dai conti locali e per questo da confermare, o imporre, attraverso l'opera dei *missi*.

È pur vero però che il regno franco di Carlo Magno, giunto alla sua massima espansione territoriale proprio negli anni dell'incoronazione imperiale (comprendeva i territori di Francia, i Paesi Bassi, buona parte della Germania e l'Italia del Centro-Nord), mostrava elementi di adattamento alla nuova realtà territoriale e alle vaste mire politico-militari soprattutto sul piano della legislazione. Benché la consuetudine di matrice etnica rimanga centrale nella cultura giuridica del tempo, i re carolingi si fecero promotori di un'imponente produzione le-

gislativa, organizzata e raccolta sulla base dell'ambito di applicazione o dell'oggetto regolato. Le norme regie, benché già produttive di effetti sulla semplice base dell'oralità (il valore preminente del *verbum regis*, la parola del re), venivano raccolte per iscritto in "capitolari" (*capitularia*), detti così per essere suddivisi in "capitoli" (*capitula*). Tali capitolari vennero distinti sulla base del territorio di incidenza (*capitulare italicum* fu l'insieme di *capitula* da applicare alla penisola italiana) oppure sulla base delle materie trattate (si distinsero i *capitularia ecclesiastica*, aventi per oggetto materie riguardanti gli ecclesiastici, la vita della Chiesa e le sue istituzioni, dai *capitularia mundana*, aventi per oggetto materie o persone laiche). Tale normativa, benché imponente, non toglieva comunque validità alle consuetudini e alle altre norme vigenti in ragione dei gruppi etnici di appartenenza o dei territori o, ancora, dei soggetti inquadrati in singole categorie: in altre parole, la legislazione franca non incideva, ma anzi si inseriva, confermandolo, in un quadro pluralistico di fonti normative, la maggior parte di matrice consuetudinaria. L'unica novità di relativo rilievo è sul piano dell'applicazione di tali norme: ai tempi del re-imperatore Carlo venne introdotta la figura dello *scabino*, un giudice semi-professionale incaricato, per conto del sovrano, di affiancare il signore o il notabile locale nell'amministrazione della giustizia.

Chiariti sommariamente questi aspetti, va ribadito il valore 'occasionale' che la *Renovatio Imperii* ebbe per i Franchi. I quali, malgrado il valore fondativo predicato dalla Chiesa, non vollero mai assumere toni perentori nei confronti gli imperatori bizantini, comprensibilmente irritati da quel che consideravano l'usurpazione di un titolo. La pace di Aquisgrana stipulata tra Franchi e Bizantini nel 812 riconobbe al monarca di Costantinopoli l'esclusività del titolo di imperatore dei Romani: Carlo dovette, da quel momento in poi, dichiararsi imperatore dei Franchi e non più dei Romani.

Ad ogni modo, l'impero franco non durò molto a lungo. Nell'843, il trattato di Verdun pose fine ad una lotta intestina tra i figli di Ludovico il Pio, successore di Carlo Magno, e procedette alla divisione dei territori: a Carlo il Calvo il regno franco, a Ludovico II il Regno di Germania e a Lotario I la parte di mezzo dell'Impero, che dai Paesi Bassi andava giù verso la Borgogna e la Provenza, sino al Regno d'Italia.

Il Sacro Romano Impero, cioè quella istituzione politica che la Chiesa aveva promosso attraverso l'idea della *translatio Imperii* (il passaggio dall'Impero romano a quello carolingio), in meno di cinquant'anni aveva concluso il suo ciclo. Ma non per sempre.

Nella seconda metà del sec. X, l'idea imperiale troverà nuova linfa grazie all'iniziativa di una dinastia tedesca che ancora una volta dalla tradizione romana, vivificata dalla sacralità della *Renovatio*, attingerà a piene mani. Il duca di Sassonia Ottone, dopo avere concentrato nelle sue mani anche il titolo di re di Germania (936) e dopo un'aspra lotta di successione per la supremazia in Italia che lo vide prevalere su Berengario d'Ivrea, fu incoronato Imperatore nel 962 a Roma dal papa Giovanni XII. La data segna l'inizio della lunga permanenza in

Germania dello scettro imperiale, che fu impugnato, come si vedrà nei capitoli che seguono<sup>13</sup>, da protagonisti importanti della storia politica europea e italiana, come gli svevi Federico I Barbarossa, Enrico VI e Federico II Hohenstaufen.

Anche la dialettica con la Chiesa risentì fortemente del radicamento imperiale in Germania e del tentativo, con esiti altalenanti, di sottoporre a stabile soggezione la penisola italiana. Ma qui si allude a secoli che esulano dai limiti di questo capitolo, a cui spetta invece affrontare *ex professo* il primo grande scontro tra potere politico e potere religioso registratosi nell'Europa occidentale.

### *c) egemonia signorile e riforma della Chiesa*

Pur nella differenziazione dei ruoli, fortemente rivendicata dalla Chiesa, anche con i Carolingi si confermarono gli ambigui aspetti di contiguità, per non dire di vera e propria commistione, tra potere politico laico e potere religioso. Il regno carolingio vantava, come detto, il ruolo di *defensor Ecclesiae* (difensore della Chiesa), una tutela che i re francesi, e soprattutto Carlo Magno, eserciteranno con la forza delle armi, ma anche con la pervasività della legislazione. I *capitularia ecclesiastica*, in particolare, rappresentarono un fattore di ingerenza del potere laico nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche, le quali infatti, in molte aree d'Europa sottoposte ai Franchi, vennero progressivamente attratte entro la sfera di controllo sovrano. I vescovi, ad esempio, vennero sempre più spesso scelti tra gli esponenti delle famiglie più legate al potere regio/imperiale, tanto da assumere in certi casi il ruolo di rappresentanti del medesimo sovrano: si parla in questo caso di vescovi-conti, uomini di Chiesa sì, ma i cui compiti politici si fondevano, sino a sopravanzarli, con quelli pastorali.

Tale fenomeno non riguardò solo i vertici dei rispettivi poteri. Più in generale furono i rapporti feudali, ormai non più riservati al mondo militare franco, a segnare profondamente la Chiesa e le sue istituzioni, nei loro legami col mondo signorile ma anche con la grande platea dei fedeli. Insomma, gli ecclesiastici capaci di rivestire ruoli di rilievo (vescovo cittadino, abate a capo di un monastero, ecc.) risultarono direttamente o indirettamente selezionati dalle famiglie aristocratiche, quando non furono essi stessi – e ciò accadeva assai di frequente – esponenti di quelle famiglie. La carriera ecclesiastica si pose cioè come una carriera appetibile, persino obbligata per i rampolli di quelle stirpi signorili che non avessero la fortuna di essere i primogeniti.

Non si trattava solo di prestigio legato all'autorevolezza del ruolo religioso e pastorale svolto. Quello a cui si ambiva erano le ricchezze e i poteri conseguenti ai terreni dati in dotazione alla singola istituzione ecclesiastica (vescovato, abbazia, diaconia, parrocchia, cappella, ecc.), tutti produttivi non soltanto di profitti, ma a volte anche di prerogative di comando e di giustizia sui residenti. In questo

---

<sup>13</sup> *Infra*, cap. II.

quadro non meraviglierà assistere al prevalere degli aspetti mondani connessi con la dignità ecclesiastica su quelli autenticamente religiosi e pastorali. Allo stesso modo non stupiranno i frequenti fenomeni di *simonia* (l'acquisto di cariche religiose mediante esborso di denaro) e degenerazione dei costumi (il concubinaggio praticato dagli uomini di Chiesa).

A questa sfida la Chiesa reagì con le armi che aveva a disposizione, che, come abbiamo più volte sottolineato, erano costituite soprattutto dalla tradizione culturale e dalla dimensione religiosa intimamente connessa con le finalità perseguite. Sul primo versante, la Chiesa si attrezzò con decisione sin dai primi anni della supremazia carolingia, soprattutto durante la campagna italiana di Carlo Magno, quando il successore di Pietro sentì con più urgenza bisogno di accreditare l'istituzione universale da lui guidata sulla base di un patrimonio normativo di solida e risalente tradizione. A questo proposito può essere ricordata la *Collectio Dyonisiana*, una delle più antiche raccolte di diritto canonico, il cui nucleo più risalente era attribuito ad un misterioso monaco bizantino (Dionigi o Dionisio); una nuova ed aggiornata versione di tale raccolta fu fatta predisporre dal papa Adriano I nel 774 e quindi donata a Carlo (ancora solo re dei Franchi), quale testimonianza – con valore di monito – del prestigio e della inattaccabilità della Chiesa e delle sue prerogative.

In Italia ebbero inoltre genesi e circolazione altre raccolte di rilievo: la *Collectio canonum Anselmi dicata*, opera anonima composta negli ultimi decenni del sec. IX e dedicata al vescovo di Milano Anselmo, nella quale il materiale di base, consistente soprattutto in canoni conciliari, fu opportunamente legato a testi normativi romani di derivazione imperiale, adattati ai bisogni della Chiesa e alle sue preminenti funzioni; l'esigenza di ribadire la tutela offerta dal diritto romano è alla base anche della *Lex romana canonice compta*, una selezione mirata di poco più di trecento frammenti di argomento o comunque di interesse ecclesiastico (tratte dalle *Institutiones*, dal *Codex* e dalle *Novellae* giustinianee), risalente alla metà del sec. IX; una menzione va fatta anche alla misteriosa *Collatio legum mosaicarum et romanarum* (conosciuta anche col titolo *Lex Dei quam praecepit Dominus ad Moysen*, “La legge di Dio che il signore prescrisse a Mosé”, o più semplicemente *Lex Dei*, “Legge di Dio”), di autore e datazione incerti, che presenta la singolarità di confrontare norme romane con testi biblici, al fine di dimostrarne la piena compatibilità.

Un posto a parte meritano le decretali c.d. *Pseudoisidorianae*, una raccolta di canoni conciliari e di lettere pontificie per la maggior parte apocrifi, la cui compilazione è attribuita a un ipotetico Isidoro Mercator. Il testo risale anch'esso al medesimo secolo in cui si affollano i manoscritti di questo tipo di raccolte, il IX, l'epoca cioè della *Renovatio Imperii*. Quel che si può ipotizzare è che negli ambienti ecclesiastici più disparati, oltre alla produzione di raccolte normative di varia natura, ma comunque accreditate dalla tradizione risalente e dal supporto del diritto romano, in qualche caso si provvide alla confezione di raccolte di testi manipolati, spesso totalmente falsi, accostati con altri autentici. In questo ca-